



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale
Amministrazione tributaria e lotta contro la frode fiscale

Orientamenti per la comunicazione dei dati sui pagamenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento e per la trasmissione al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)

Clausola di esclusione della responsabilità: i presenti orientamenti non sono giuridicamente vincolanti e si limitano a fornire indicazioni pratiche informali sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE secondo la Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale della Commissione europea.

I presenti orientamenti sono finalizzati a fornire una migliore comprensione di alcune parti della normativa dell'UE in materia di IVA. Sono stati preparati dai servizi della Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento e, come indicato nella clausola di esclusione della responsabilità nella prima pagina, non sono giuridicamente vincolanti.

I presenti orientamenti non sono esaustivi. Ciò significa che, sebbene forniscano informazioni dettagliate riguardo a una serie di questioni, il presente documento potrebbe non includere alcuni elementi.

Si consiglia e si raccomanda agli utilizzatori dei presenti orientamenti interessati a un tema specifico di leggere l'intero capitolo dedicato a tale argomento.

Indice

1	INTRODUZIONE.....	6
2	Ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione.....	7
2.1	Soggetti rientranti nell'ambito di applicazione.....	8
2.1.1	Ambito di applicazione territoriale – situazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dell'Irlanda del Nord.....	9
2.2	Pagamenti rientranti nell'ambito di applicazione.....	10
2.2.1	Bonifico.....	13
2.2.2	Addebito diretto.....	14
2.2.3	Rimessa di denaro.....	16
2.2.4	Pagamento tramite carta.....	17
2.2.5	Moneta elettronica.....	21
2.2.6	Il caso dei mercati e degli intermediari che raccolgono fondi a proprio nome.....	25
2.3	Servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione.....	27
2.3.1	Metodi di pagamento con uso limitato – buoni.....	27
2.3.2	Buoni e rimborso.....	29
2.3.3	Uso di buoni insieme ai metodi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione.....	30
2.4	Applicazione pratica per metodo di pagamento.....	31
2.4.1	Bonifico.....	31
2.4.2	Addebito diretto.....	32
2.4.3	Rimessa di denaro.....	32
2.4.4	Pagamenti tramite carta.....	33
2.4.5	Moneta elettronica.....	34
2.4.6	Mercato.....	36
3	Controllo e attivazione dell'obbligo di comunicazione.....	37
3.1	Pagamenti transfrontalieri – disposizioni in materia di localizzazione di cui all'articolo 243 quater.....	37

3.1.1	Tabella degli identificativi per individuare la localizzazione del pagatore e del beneficiario 38	
3.1.2	Applicazione pratica	40
3.2	Soglia dei 25 pagamenti transfrontalieri a norma dell'articolo 243 ter, paragrafo 248	
3.2.1	La regola di base – calcolo dei pagamenti transfrontalieri per identificativo	49
3.2.2	La regola aggiuntiva – aggregazione dei pagamenti transfrontalieri per beneficiario.....	49
3.2.3	Applicazione pratica	51
4	Comunicazione.....	55
4.1	Cosa fa scattare l'obbligo di comunicazione?	55
4.2	Con quale frequenza devono essere comunicati i dati?	55
4.3	Chi comunica i dati di cui all'articolo 243 ter, paragrafo 3?	56
4.3.1	Applicazione pratica	58
4.3.2	Situazione dei paesi del SEE.....	61
4.4	Dove dovrebbero essere comunicati i dati?	62
4.4.1	Prestazione diretta di servizi di pagamento negli Stati membri ospitanti	62
4.4.2	Situazione dei paesi del SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).....	63
4.5	Quali dati dovrebbero essere comunicati dai prestatori di servizi di pagamento? .	64
4.5.1	Panoramica dei dati.....	65
4.5.2	Dati da comunicare per metodo di pagamento.....	71
4.5.3	Aspetti relativi alla qualità dei dati	84
5	Regole di (ri)trasmissione	87
5.1	Convalida delle informazioni sui pagamenti a livello nazionale	87
5.2	Convalida delle informazioni sui pagamenti a livello del CESOP	87
5.3	Ritrasmissioni.....	88
5.4	Correzione volontaria degli errori	89
6	Osservazioni finali	89

Versione	Data	Descrizione
1.00	3 agosto 2022	Versione approvata per la pubblicazione

1 INTRODUZIONE

Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato un pacchetto legislativo volto alla raccolta dei dati sui pagamenti al fine di migliorare la lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Il pacchetto si compone di due atti giuridici:

- direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento¹; e
- regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA².

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. Le modifiche della direttiva 2006/112/CE³ ("la direttiva IVA") istituiscono un nuovo obbligo di comunicazione applicabile ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione europea ("UE") per quanto riguarda la conservazione di una documentazione dei pagamenti che trattano e dei relativi beneficiari, mentre le modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 riguardano lo sviluppo del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("CESOP"), in cui i dati raccolti saranno conservati e trattati prima di essere messi a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri al fine della lotta contro la frode in materia di IVA.

L'uso dei dati sui pagamenti è determinato dalla necessità di migliorare la lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico, resa particolarmente difficile a causa della mancata presenza fisica dei venditori negli Stati membri di consumo. L'uso di internet e delle nuove tecnologie ha consentito alle imprese di vendere beni all'estero senza necessità di una presenza fisica. Per gli Stati membri perciò può essere difficile effettuare controlli poiché essi dipendono dalla solerzia dei venditori stranieri nel dichiarare le proprie operazioni per sapere che sono attivi nel loro territorio. Anche nei casi in cui uno Stato membro sia a conoscenza del fatto che i venditori su un sito web cedono beni o prestano servizi sul suo territorio, può essere estremamente difficile identificare il venditore effettivo collegato al sito web. Questa mancanza di informazioni rende estremamente difficile per gli Stati membri richiedere o scambiarsi informazioni tra loro, in quanto non sanno con chi dovrebbero condividere le informazioni o a chi dovrebbero richiederle.

A partire dal 2024, grazie all'uso dei dati sui pagamenti e al CESOP gli esperti antifrode degli Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per identificare i venditori all'estero che cedono beni o prestano servizi sul loro territorio. Il sistema è concepito per limitare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento grazie alla raccolta di dati mediante un formulario standard armonizzato e alla limitazione di dati raccolti a quanto necessario per identificare i venditori e combattere la frode in materia di IVA nel commercio elettronico. Non sono raccolti dati sull'acquirente ("pagatore"), fatta eccezione per quello che è ritenuto essere lo Stato membro di origine del pagamento, mentre i dati sul venditore sono raccolti solo se riceve un numero consistente di pagamenti transfrontalieri.

¹ Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 7).

² Regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 1).

³ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

I presenti orientamenti sono stati elaborati in collaborazione con esperti del settore dei pagamenti e gli Stati membri e sono incentrati sulla spiegazione delle disposizioni che disciplinano la comunicazione delle informazioni sui pagamenti. Essi descrivono in dettaglio l'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione, presentano i principali metodi di pagamento attualmente utilizzati nell'Unione europea per pagare beni e servizi online, spiegano cosa fa scattare gli obblighi di comunicazione e cercano di fare un elenco dei dati utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento che potrebbero essere comunicati al CESOP. Essi sono rivolti sia ai prestatori di servizi di pagamento che dovranno comunicare i dati in virtù dei nuovi obblighi di comunicazione, sia agli Stati membri che dovranno raccogliere i dati e trasmetterli al CESOP. Restano tuttavia un documento esplicativo privo di valore giuridico.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

La presente sezione verte sulla definizione dell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE inserito dalla direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio ("comunicazione al CESOP").

L'articolo 243 ter, paragrafo 1, stabilisce le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione:

Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che, in conformità delle disposizioni del titolo V, si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA.

L'obbligo di cui al primo comma si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

Ai sensi di tale articolo, per far scattare l'obbligo di comunicazione di un prestatore di servizi di pagamento (soggetto che effettua la comunicazione) devono ricorrere tre requisiti:

1. il soggetto che effettua la comunicazione deve essere un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 243 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;
2. il soggetto che effettua la comunicazione deve prestare i servizi di pagamento quali definiti all'articolo 243 bis, punto 2, della direttiva 2006/112/CE;
3. il soggetto che effettua la comunicazione deve essere coinvolto nel trattamento di un pagamento, quale definito all'articolo 243 bis, punto 3, della direttiva 2006/112/CE, tra un pagatore e un beneficiario, quando il pagatore sia localizzato in uno Stato membro e il beneficiario in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

Queste tre condizioni costituiscono l'essenza dell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione e saranno descritte in dettaglio nella presente sezione; ciascuna di esse risponde a una delle domande seguenti:

- 2.1. Quali sono i soggetti che rientrano nel campo di applicazione?
- 2.2. Quali sono i pagamenti che rientrano nel campo di applicazione?
- 2.3. Quali sono i servizi di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione?

Oltre a questi tre requisiti, devono ricorrere due ulteriori condizioni per far scattare l'obbligo di comunicazione: la prima è stabilita nell'articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma, e prevede che i pagamenti comunicati siano transfrontalieri, mentre la seconda è stabilita nell'articolo 243 ter,

paragrafo 2, e prevede che il prestatore di servizi di pagamento esegua più di 25 pagamenti transfrontalieri per trimestre destinati a un determinato beneficiario prima di trasmettere qualsiasi informazione. Queste due condizioni soggette a controllo sono descritte in dettaglio nella sezione 3.

2.1 Soggetti rientranti nell'ambito di applicazione

L'obbligo di comunicazione si applica soltanto ai prestatori di servizi di pagamento definiti all'articolo 243 bis e che prestano servizi di pagamento nell'Unione europea. I prestatori di servizi di pagamento che non prestano servizi di pagamento nell'Unione europea non sono tenuti a adempiere ad alcun obbligo di comunicazione.

Per quanto riguarda la definizione di "prestatore di servizi di pagamento", l'articolo 243 bis fa riferimento alle definizioni di cui alla direttiva (UE) 2015/2366⁴ ("PSD2"). Tuttavia non tutti i prestatori di servizi di pagamento di cui alla PSD2 sono automaticamente soggetti all'obbligo di comunicazione al CESOP. L'articolo 243 bis limita infatti l'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione alle seguenti quattro categorie di prestatori di servizi di pagamento:

- a) gli enti creditizi, che comprendono ad esempio le banche provviste di licenza stabilite in Europa, oltre alle succursali europee di enti creditizi che hanno la propria sede centrale al di fuori dell'UE e che forniscono servizi di pagamento;
 - b) gli istituti di moneta elettronica, che comprendono tutti i prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di pagamento tramite moneta elettronica ("moneta elettronica"), ad esempio i prestatori di servizi di portafoglio elettronico e i prestatori di servizi di carte/buoni elettronici;
 - c) gli istituti di pagamento, una categoria residuale che può comprendere tutte le società che forniscono servizi di pagamento non rientranti in nessuna delle altre categorie elencate nella PSD2. Possono rientrarvi società che forniscono servizi di pagamento quali l'emissione di carte di credito/debito, il convenzionamento di operazioni di pagamento, il trattamento di pagamenti, la disposizione di ordini di pagamento, le piattaforme che offrono servizi di pagamento e operano per conto sia del pagatore che del beneficiario ecc.;
- a) gli uffici dei conti correnti postali che forniscono servizi di pagamento.

La PSD2 aggiunge a questo elenco le banche centrali e gli enti pubblici, sebbene tali soggetti siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione per il CESOP, in quanto di norma non forniscono i servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione (cfr. sezione 2.3).

Nota: l'esenzione per i piccoli prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 32 della PSD2 non è applicabile all'obbligo di comunicazione al CESOP. Anche i piccoli prestatori di servizi di pagamento dovranno pertanto comunicare i dati sui pagamenti e sui beneficiari se tutte le altre condizioni sono soddisfatte.

Sebbene la definizione di prestatori di servizi di pagamento sia piuttosto ampia e comprenda la maggior parte del mercato dei pagamenti, essa deve essere letta in combinato disposto con le regole applicabili ai servizi di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione. In effetti, non tutti i servizi di pagamento rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione. È pertanto possibile che

⁴ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

un soggetto sia considerato un prestatore di servizi di pagamento secondo la definizione di cui all'articolo 243 bis, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, ma non fornisca alcuno dei servizi di pagamento di cui all'articolo 243 bis, punto 2. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento non sarà soggetto all'obbligo di comunicazione. Un esempio calzante è quello dei soggetti che dispongono gli ordini di pagamenti, i quali sono istituti di pagamento ma non forniscono nessuno dei servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione (cfr. punto 2.3.).

L'articolo 3, lettera b), della PSD2 stabilisce inoltre una disposizione speciale che esclude dal suo ambito di applicazione i pagamenti effettuati tramite un agente commerciale o agenti commerciali che agiscono soltanto per conto del pagatore o del beneficiario. Ciò implica che i pagamenti effettuati tramite agenti commerciali che agiscono per conto sia del pagatore che del beneficiario rientrerebbero nell'ambito di applicazione della PSD2. Tale interpretazione trova conferma nel considerando 11 della PSD2, in cui si afferma che gli agenti commerciali che agiscono per conto sia del pagatore che del beneficiario devono essere registrati come prestatori di servizi di pagamento se detengono fondi per conto di entrambi i clienti. Tale disposizione riveste particolare importanza nel commercio elettronico in quanto implica che le piattaforme e i mercati online che detengono fondi per conto dei propri clienti devono registrarsi come prestatori di servizi di pagamento (istituti di pagamento o altre categorie in funzione del servizio che prestano) e rientreranno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione. I mercati che raccolgono fondi dal pagatore li detengono e li distribuiscono al beneficiario saranno pertanto tenuti a comunicare al CESOP le informazioni sul beneficiario.

2.1.1 Ambito di applicazione territoriale – situazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dell'Irlanda del Nord

Le disposizioni della PSD2 si applicano a tutti i paesi dello Spazio economico europeo ("SEE"), che comprende tutti gli Stati membri dell'Unione europea nonché l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Ciò significa che i prestatori di servizi di pagamento che intendono fornire servizi di pagamento nel SEE devono ottenere un'autorizzazione per i pagamenti nel proprio paese e rispettare gli altri obblighi della direttiva se desiderano utilizzare tale autorizzazione in un altro paese.

Una volta che un prestatore di servizi di pagamento di un paese del SEE ha ottenuto un'autorizzazione per i pagamenti nel proprio paese di stabilimento, potrà prestare servizi di pagamento in qualsiasi Stato membro applicando il regime di "passaporto" di cui alla PSD2. Tale regime consente ai prestatori di servizi di pagamento che hanno ottenuto un'autorizzazione per i pagamenti a norma della PSD2 di fornire servizi di pagamento in qualsiasi altro paese del SEE senza doverne richiedere una nuova in tale paese. Il prestatore di servizi di pagamento dovrà solo informare gli altri paesi della sua intenzione di fornire servizi di pagamento sul loro territorio, il che può avvenire mediante una presenza fisica (ad esempio una succursale), il ricorso a un agente commerciale o direttamente dal suo paese di stabilimento in virtù della libera prestazione dei servizi.

Ciò significa che anche i prestatori di servizi di pagamento dei paesi del SEE possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione istituito per il CESOP qualora forniscano servizi di pagamento in uno Stato membro, anche senza una presenza fisica nell'Unione europea.

Per maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione per i paesi del SEE si rimanda alla sezione 4.4.2.

Nota: sebbene l'Irlanda del Nord faccia parte dello spazio europeo dell'IVA nel quadro dell'accordo sulla Brexit e del relativo protocollo, l'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione istituito dalla direttiva (UE) 2020/284 non è subordinato ad alcuna disposizione speciale per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e la Brexit. I beneficiari e i prestatori di servizi di pagamento stabiliti in Irlanda del Nord sono pertanto da intendersi come beneficiari e prestatori di servizi di pagamento stabiliti in

un paese terzo (e dovrebbero essere oggetto di comunicazione come tali) ai fini dell'obbligo di comunicazione al CESOP.

2.2 Pagamenti rientranti nell'ambito di applicazione

Il concetto di pagamento è al centro dell'obbligo di comunicazione in quanto comprende esattamente le informazioni che i prestatori di servizi di pagamento dovranno conservare nella propria documentazione. Il concetto di pagamento è strettamente legato alla definizione di "operazione di pagamento" di cui all'articolo 4, punto 5, della PSD2⁵, ma comprende anche la rimessa di denaro quale definita all'articolo 4, punto 22, della medesima direttiva⁶.

In termini semplici, un pagamento corrisponde a un trasferimento di fondi da un pagatore (il soggetto che dispone l'ordine di pagamento) a un beneficiario. Le definizioni di pagatore e di beneficiario figurano anche nell'articolo 243 bis, che fa direttamente riferimento alle definizioni di cui alla PSD2.

Il pagatore è *"una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento"*. Il pagatore è quindi il soggetto i cui fondi sono trasferiti in esecuzione del pagamento. Sebbene nella maggior parte dei casi il pagatore sia anche il soggetto che dispone l'ordine di pagamento, in caso di addebito diretto il beneficiario dispone il pagamento in base all'autorizzazione concessa dal pagatore nel mandato di addebito diretto.

Il beneficiario d'altro lato è *"una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento"*. Il beneficiario è quindi colui che riceve i fondi trasferiti in esecuzione del pagamento. Uno degli aspetti principali per quanto riguarda il beneficiario è il concetto di "destinatario previsto". Il trattamento dei pagamenti spesso comporta la presenza di molteplici soggetti e modelli commerciali e non è raro che, quando i fondi sono trasferiti, passino prima tra vari prestatori di servizi di pagamento che possono trattenerli per un certo periodo prima di trasferirli al beneficiario. Tali prestatori di servizi di pagamento non vanno confusi con il beneficiario in quanto non sono il destinatario previsto del pagamento disposto dal pagatore, bensì semplici intermediari. Per questo le informazioni che occorre comunicare devono riguardare il beneficiario e non gli intermediari. Tuttavia, poiché i prestatori di servizi di pagamento fanno ricorso alle informazioni fornite nella richiesta di pagamento, vi sono situazioni in cui un intermediario appare come il beneficiario del pagamento. Tali situazioni sono illustrate più in dettaglio al punto 2.2.6.

I pagamenti da comunicare al CESOP corrispondono pertanto al trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica i cui fondi sono trasferiti a una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto di tali fondi.

Nota: conformemente all'articolo 243 ter, solo i pagamenti il cui ordine è disposto da un pagatore nell'Unione europea rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione. Il beneficiario può invece essere localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

⁵ "Operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario.

⁶ "Rimessa di denaro": un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo.


In pratica, ciò significa che tra i pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione figurano:

- *i pagamenti disposti da un pagatore in uno Stato membro e destinati a un beneficiario in un altro Stato membro (la cui comunicazione spetta al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, cfr. sezione 4.3);*
- *i pagamenti disposti da un pagatore in uno Stato membro e destinati a un beneficiario in un territorio terzo o in un paese terzo (la cui comunicazione spetta al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, cfr. sezione 4.3).*

D'altro lato, i pagamenti disposti da un pagatore che non è in uno Stato membro e destinati a un beneficiario in uno Stato membro sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione.

Sebbene tale definizione possa sembrare facile da comprendere, va sottolineato che un pagamento tra un acquirente (pagatore) e un venditore (beneficiario) di beni o servizi spesso comporta la presenza di molteplici prestatori di servizi di pagamento su entrambi i lati della catena di pagamento, i quali si scambiano informazioni e trasferiscono fondi tra loro al fine di eseguire il pagamento tra l'acquirente e il venditore. La figura che segue illustra questa complessità prendendo come esempio un bonifico.

Figura 1 – Panoramica di un pagamento tramite bonifico



La figura evidenzia quattro diversi tipi di flussi per eseguire un pagamento unico tra l'acquirente (pagatore) e il venditore (beneficiario):

- il flusso di servizi corrisponde ai vari servizi forniti dai diversi soggetti. Le banche del pagatore e del beneficiario forniscono servizi di pagamento al proprio cliente, mentre la stanza di compensazione fornisce servizi di compensazione a entrambi i prestatori di servizi di pagamento;
- il flusso di denaro corrisponde al movimento di fondi tra i vari soggetti. In realtà il trasferimento di fondi tra il pagatore e il beneficiario non avviene sotto forma di un unico movimento da uno all'altro, ma corrisponde piuttosto a una serie di scambi in cui la banca del pagatore preleverà inizialmente i fondi dal conto del pagatore prima di trasferirli alla banca del beneficiario che li accrediterà sul conto del beneficiario;

- il flusso di informazioni corrisponde allo scambio di informazioni tra i vari soggetti al fine di autorizzare, trattare ed eseguire un pagamento. Il pagatore fornirà al proprio prestatore di servizi di pagamento informazioni sul beneficiario e sull'importo che intende trasferire. La sua banca utilizzerà quindi tali informazioni per identificare la banca del beneficiario e stabilire dove deve inviare i fondi. Grazie all'impiego delle tecnologie moderne, oggi queste procedure sono pressoché immediate;
- il flusso di informazioni sul regolamento corrisponde allo scambio di informazioni tra i prestatori di servizi di pagamento e/o la stanza di compensazione al fine di procedere alla compensazione e al regolamento tra i soggetti. Tale flusso è completamente distinto dal pagamento tra il pagatore e il beneficiario e mira a consentire ai prestatori di servizi di pagamento che partecipano al pagamento di scambiare le informazioni e/o di regolare il debito creatosi tra loro nell'esecuzione del pagamento.

Tutti questi vari flussi possono riguardare uno o più pagamenti, ma solo il flusso di informazioni fornirà le informazioni pertinenti sul pagamento tra il pagatore e il beneficiario. A tale riguardo, una delle fasi principali del flusso di informazioni è la cosiddetta "procedura di autorizzazione", in base alla quale un prestatore di servizi di pagamento invierà informazioni sul pagamento destinato all'altro prestatore di servizi di pagamento affinché il secondo possa convalidare i dati del pagamento e confermare che il pagamento può aver luogo. Al giorno d'oggi tale procedura di autorizzazione si svolge in pochi secondi dopo la disposizione dell'ordine di pagamento e riporta la maggior parte dei dati richiesti nell'ambito della comunicazione al CESOP.


Sebbene le informazioni siano già state registrate, i prestatori di servizi di pagamento non trasferiscono fondi tra loro ad ogni richiesta di operazione di pagamento, in quanto ciò implicherebbe un'enorme procedura di calcolo tra loro per ciascuna dei milioni di operazioni di pagamento che vengono trattate quotidianamente. Per semplificare le proprie attività, molti prestatori di servizi di pagamento accorpano le operazioni di pagamento eseguite nell'arco di un dato periodo, che può essere più o meno lungo, e trasferiscono i fondi tra loro solo al termine di tale periodo, tenendo conto dell'importo che devono a un altro prestatore di servizi di pagamento e dell'importo che quest'ultimo deve loro. Questo trasferimento periodico di fondi tra prestatori di servizi di pagamento è generalmente definito "regolamento".

Per questo motivo l'obbligo di comunicazione al CESOP si basa sul flusso di informazioni e sullo scambio di dati tra prestatori di servizi di pagamento (che è quasi istantaneo e comprende informazioni sul pagatore e sul beneficiario a livello di operazione) e non sul flusso effettivo di denaro tra loro (che avviene periodicamente utilizzando gli importi aggregati di tutti i pagamenti autorizzati per un determinato periodo).

Nelle sezioni seguenti saranno illustrati in dettaglio il funzionamento, i soggetti coinvolti e le modalità del flusso di informazioni per ciascuno dei principali metodi di pagamento attualmente soggetti all'obbligo di comunicazione. Gli esempi qui forniti non sono esaustivi, in quanto i metodi di pagamento esistenti possono evolvere e variare e potrebbero esserne messi a punto di nuovi in futuro.

2.2.1 Bonifico

Figura 2 – Funzionamento di un pagamento tramite bonifico



I bonifici rappresentano una delle forme più antiche e comuni di trasferimento di fondi. Tutti i bonifici transfrontalieri nell'Unione europea seguono le regole fissate dal regolamento SEPA e i sistemi messi a punto dal Consiglio europeo per i pagamenti.

Il bonifico comporta generalmente la presenza di tre soggetti diversi per il trattamento del pagamento:

- la banca del pagatore presso la quale è aperto il conto di pagamento del pagatore da cui saranno prelevati i fondi;
- la banca del beneficiario presso la quale è aperto il conto di pagamento del beneficiario che riceverà i fondi;
- il sistema di pagamento che presta servizi di compensazione e/o regolamento alle banche al fine di assisterle nel compensare e/o regolare il debito creatosi con i vari trasferimenti di fondi che eseguono. In alternativa, i prestatori di servizi di pagamento possono scambiare pagamenti e regolare il debito direttamente o tramite altri intermediari.

Nella figura il flusso di informazioni è segnalato con i numeri in blu e si articola come descritto di seguito:

1. il pagatore dispone l'ordine di pagamento fornendo i dati del beneficiario alla propria banca e chiedendole di trasferire una determinata quantità di fondi sul conto bancario del beneficiario;
2. la banca del pagatore utilizzerà le informazioni fornite dal pagatore per eseguire un bonifico. La banca del pagatore comunica quindi le informazioni fornite dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario per accreditare i fondi sui conti bancari del beneficiario;
3. la banca del beneficiario verificherà le informazioni fornite dalla banca del pagatore nella richiesta di bonifico (ad esempio l'esistenza del conto bancario).

Una volta conclusi questi passaggi, le banche del pagatore e del beneficiario si sono scambiate tutte le informazioni necessarie per eseguire il pagamento e sono in possesso di quasi tutte le informazioni obbligatorie richieste a norma dell'articolo 243 quinquies (per i dettagli sulle informazioni da fornire, cfr. sezione 4.5).

È importante notare che, sebbene l'operazione di pagamento possa già considerarsi completata e registrata nella documentazione dei prestatori di servizi di pagamento al termine del terzo passaggio, tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti non è avvenuto alcun trasferimento effettivo di fondi. Il trasferimento di fondi avviene solo in una fase successiva, che corrisponde al regolamento e al flusso di denaro tra i soggetti.

Il regolamento avviene con le modalità seguenti:

4. la banca del pagatore addebiterà sul conto bancario del pagatore l'importo che deve essere trasferito al beneficiario;
5. la banca del beneficiario, d'altro canto, accrediterà l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario immediatamente dopo l'accredito di tale importo al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, in modo che il beneficiario riceva i fondi entro i termini previsti (generalmente un giorno lavorativo per i bonifici UE).


Mentre l'operazione di pagamento tra il pagatore e il beneficiario prevede che il pagatore trasferisca fondi al beneficiario, può di fatto accadere che, quando entrambi i soggetti regolano il proprio debito in una fase successiva, la banca del beneficiario abbia un saldo negativo che dovrà essere saldato alla banca del pagatore nel caso la banca del beneficiario abbia eseguito a favore della banca del pagatore più operazioni di quante ne abbia ricevute da essa. Ciò dimostra l'importanza di operare una distinzione tra lo scambio di dati tra la banca del pagatore e la banca del beneficiario, che riguarda direttamente l'operazione di pagamento tra il pagatore e il beneficiario, e lo scambio di fondi tra i due prestatori di servizi di pagamento, che riguarda le loro attività e non rientra nell'ambito di applicazione della comunicazione (in quanto è escluso dalla definizione di pagamenti di cui all'articolo 3, punto m), della PSD2).

2.2.2 Addebito diretto

Gli addebiti diretti sono perlopiù soggetti al regolamento SEPA. Ad oggi non esistono tuttavia sistemi internazionali per gli addebiti diretti non SEPA. Di fatto queste situazioni sono ancora rare nella pratica e per tali operazioni generalmente i prestatori di servizi di pagamento adottano tra loro regole specifiche che spesso si basano sulle prassi nazionali o sulle stesse norme SEPA.

La presentazione dell'addebito diretto qui proposta si rifà alle norme SEPA.

Figura 3 – Funzionamento di un pagamento tramite addebito diretto



I soggetti coinvolti negli addebiti diretti sono esattamente gli stessi dei bonifici (cfr. punto 2.2.1.).

La differenza principale tra gli addebiti diretti e i bonifici risiede nel fatto che gli ordini di addebiti diretti sono disposti dal beneficiario sulla base di un mandato conferito dal pagatore e non sono invece disposti dal pagatore.

Nella figura il flusso di informazioni si articola come descritto di seguito:

1. sulla base del mandato precedentemente conferito dal pagatore, il beneficiario dispone una serie di richieste di addebito diretto per trasferire fondi dal conto del pagatore al proprio conto;
2. il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario istruisce la richiesta e la invia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore per l'esecuzione;
3. il prestatore di servizi di pagamento del pagatore verifica che i fondi siano disponibili e che i dati della richiesta siano corretti. In caso affermativo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore addebita l'operazione di addebito diretto alla data prevista.

In questi passaggi sono già riportati quasi tutti i dati obbligatori da comunicare al CESOP. Segue poi la fase di regolamento in cui i fondi sono effettivamente trasferiti tra i prestatori di servizi di pagamento (analogamente ai bonifici):

4. alla data prevista, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore addebita sul conto del pagatore i fondi da trasferire;
5. il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario immediatamente dopo l'accredito di tale importo al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, in modo che il beneficiario riceva i fondi entro i termini previsti.

Per quanto riguarda i bonifici, gli scambi di fondi tra prestatori di servizi di pagamento nell'esecuzione del regolamento costituiscono per le rispettive attività un'operazione distinta che è esclusa dall'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione.

2.2.3 Rimessa di denaro


La rimessa di denaro rappresenta una delle forme più antiche di trasferimento di fondi tra persone. Oggi questo metodo di pagamento è stato soppiantato da altri, tra cui il bonifico che offre funzionalità analoghe a un costo ridotto e un'esecuzione più rapida. Nell'UE questo metodo di pagamento è utilizzato prevalentemente per i pagamenti cosiddetti "friends & family" (amici e famiglia) tra cittadini che inviano fondi all'estero. È comunque ancora utilizzato a fini commerciali in altri paesi e rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione.

Una particolarità delle rimesse di denaro rispetto ad altre forme di pagamento è la possibilità di trasferire fondi senza che il beneficiario disponga di un conto di pagamento. Sebbene le rimesse moderne offrano talvolta la possibilità di inviare fondi direttamente a un conto bancario, è comunque possibile inviare fondi all'estero tramite rimesse di denaro senza la necessità di inserire i dati del conto di pagamento del beneficiario. Questa particolarità giustifica l'introduzione dell'articolo 243 quinquies, paragrafo 1, lettera e), nella direttiva 2006/112/CE che prevede che il BIC o altro identificativo unico del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario (il "partner erogatore") sia trasmesso quando il beneficiario non dispone di un conto di pagamento. Tali informazioni consentono al sistema di identificare il soggetto che riceve i fondi per conto del beneficiario.

Le rimesse di denaro comportano generalmente la presenza di due soggetti:

- l'istituto di rimessa in denaro di cui si avvale il pagatore per trasferire fondi al beneficiario;
- il partner erogatore, che è un secondo istituto di rimessa di denaro che riceverà i fondi e li metterà a disposizione del beneficiario.

Figura 4 – Funzionamento di un pagamento tramite rimessa di denaro



Nella figura il flusso di informazioni è segnalato con i numeri in blu e si articola come descritto di seguito:

1. il pagatore dispone una richiesta di rimessa di denaro fornendo al suo prestatore di servizi di pagamento i dati del beneficiario e dell'operazione;

2. il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (istituto di rimessa di denaro) istruirà l'operazione e la inoltrerà al partner erogatore in un altro Stato membro o paese terzo o territorio terzo;
3. il partner erogatore (prestatore di servizi di pagamento del beneficiario) verificherà i dati contenuti nella richiesta e li convaliderà se corretti;
4. il partner erogatore metterà il denaro a disposizione del beneficiario.

2.2.4 Pagamento tramite carta

I pagamenti tramite carta sono probabilmente la forma di pagamento più utilizzata per le operazioni di commercio elettronico in Europa. Pur essendo anch'essi soggetti a controllo legislativo, i dettagli delle regole applicabili agli scambi di dati per il trattamento dei pagamenti tramite carta sono stabiliti nei vari regolamenti elaborati dai gestori di schemi di carte. Sebbene ciascun gestore di schemi sia libero di definire le proprie regole, il mercato è ancora altamente normalizzato grazie all'uso di varie norme, come il "Volume"⁷, un documento elaborato dal European Cards Stakeholder Group, che stabilisce le regole applicabili allo scambio di informazioni tra i prestatori di servizi di pagamento che partecipano ai pagamenti tramite carta all'interno dell'area SEPA, o le norme dell'EMVco⁸.

Il trattamento dei pagamenti tramite carta comporta generalmente la presenza di tre soggetti principali:

- il gestore di schemi di carte che elabora il regolamento applicabile alla carta e può essere un prestatore di servizi di pagamento se distribuisce esso stesso le carte o fornisce altri servizi di pagamento collegati alla carta (come le operazioni di convenzionamento). Ciò avviene generalmente in uno schema di carte a tre parti in cui il gestore di schemi di carte opera sia come emittente della carta sia come convenzionatore. Per contro, gli schemi di carte a quattro parti implicano generalmente che il gestore di schemi di carte non preli servizi di pagamento e pertanto non sia un prestatore di servizi di pagamento;
- l'emittente di carte che è il prestatore di servizi di pagamento responsabile della fornitura della carta di pagamento (carta di debito o di credito) al pagatore e dell'esecuzione delle operazioni di pagamento per suo conto;
- il convenzionatore che è il prestatore di servizi di pagamento responsabile del convenzionamento delle varie operazioni di pagamento per conto del beneficiario. Un convenzionatore aggrega tutte le operazioni di pagamento eseguite nell'arco di un dato periodo e invia periodicamente l'importo consolidato al beneficiario.

I prestatori di servizi tecnici sono soggetti incaricati da convenzionatori di carte o esercenti di prestare i servizi necessari per il trattamento dei pagamenti tramite carta. Uno dei servizi più importanti è la fornitura di un terminale o di una pagina web dedicata in grado di rilevare i dati della carta e di avviare la procedura di pagamento (soggetto che dispone il pagamento). È importante notare che tali prestatori di servizi tecnici sono esclusi dall'ambito di applicazione della PSD2 in base all'articolo 3, lettera j), purché non entrino in possesso dei fondi da trasferire. Tali prestatori non sono pertanto considerati prestatori di servizi di pagamento e sono esclusi dall'ambito di applicazione della comunicazione.

Nota: il numero di soggetti coinvolti nelle operazioni tramite carta può aumentare in funzione del numero di intermediari. Spesso i convenzionatori si avvalgono di ulteriori intermediari per trattare parti dell'operazione di pagamento o per offrire all'esercente vari metodi di pagamento. Sebbene lo

⁷ <https://www.e-csg.eu/scs-volume-v9>.

⁸ <https://www.emvco.com/document-search/>.

schema possa variare nella pratica, i principi fondamentali evidenziati sono sempre applicabili e il convenzionatore e l'emittente devono sempre scambiarsi gli stessi dati.


I pagamenti tramite carta possono essere suddivisi in due categorie: schemi di carte a tre parti e schemi di carte a quattro parti. Nel caso dei pagamenti tramite carta a tre parti, i gestori di schemi di carte operano sia come emittenti che come convenzionatori e sono direttamente collegati al pagatore e al beneficiario. Per contro, i pagamenti tramite carta a quattro parti prevedono che le funzioni di emittente di carte e di convenzionatore di carte siano distinte: il primo è collegato al pagatore e l'altro al beneficiario.

Nella sottosezione che segue saranno descritte in dettaglio entrambe le tipologie di pagamenti tramite carta.

2.2.4.1 Schema di carte a tre parti

In uno schema di carte a tre parti le funzioni di gestore di schemi, emittente di carte e convenzionatore sono tutte svolte dal gestore di schemi, che pertanto assume un ruolo centrale in questa configurazione, in quanto avrà un rapporto diretto sia con il pagatore sia con il beneficiario. In quanto emittente della carta e convenzionatore, il gestore di schemi ormai sarà sempre il principale soggetto che effettua la comunicazione e comunicherà i pagamenti eseguiti all'interno e al di fuori dell'UE.

Figura 5 – Funzionamento di un pagamento tramite carta a tre parti



Nella figura il flusso di informazioni si articola come descritto di seguito:

1. il pagatore dispone l'ordine di pagamento fornendo i dati della carta su un'interfaccia online collegata al sito web del beneficiario;
2. una volta che il pagatore ha trasmesso correttamente le informazioni sulla carta, il soggetto che dispone l'ordine di pagamento trasferisce tali dati al gestore di schemi di carte che opera sia come convenzionatore sia come emittente. Avvalendosi di queste informazioni, il gestore di schemi di carte controlla i dati ricevuti e conferma che sono corretti e che il pagatore dispone di fondi sufficienti per eseguire l'operazione di pagamento;
3. il gestore di schemi di carte autorizza l'operazione e invia la conferma al beneficiario.

Dopo questi passaggi, che corrispondono alla procedura di autorizzazione, ha inizio la fase di regolamento:

4. poiché il gestore di schemi di carte ha coperto le spese del pagatore mediante una linea di credito, chiede ora al pagatore di rimborsare gli importi anticipati tramite una dichiarazione di tutte le operazioni eseguite (generalmente nell'arco di un mese);
5. il pagatore rimborsa il credito inviando fondi al gestore di schemi di carte. Tale trasferimento di fondi si configura generalmente come un bonifico del pagatore a favore del gestore di schemi di carte, il quale opera come beneficiario per tale pagamento;
6. a intervalli regolari, il gestore di schemi di carte accredita sul conto di pagamento del beneficiario l'importo aggregato di tutte le operazioni che ha eseguito nell'arco di un periodo di tempo. Questo pagamento corrisponde anche a un bonifico del gestore di schemi di carte a favore del beneficiario.

Nota: come evidenziato nel grafico, i pagamenti tramite carta a tre parti comportano generalmente la presenza di altri prestatori di servizi di pagamento (tra cui le banche) per finanziare la linea di credito della carta o ricevere i fondi dal convenzionatore. Per questi prestatori di servizi di pagamento le operazioni si presenteranno come un pagamento destinato all'emittente di carte (per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore) o un'operazione del convenzionatore destinata al beneficiario (per il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario). Sebbene diverse da quelle tra il pagatore e il beneficiario, tali operazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ed è opportuno che vengano comunicate all'emittente di carte in quanto beneficiario o al convenzionatore in quanto pagatore. In effetti, esse non rientrano nell'ambito dell'esclusione di cui all'articolo 3, lettera m), della PSD2 per le operazioni tra prestatori di servizi di pagamento per le rispettive attività, in quanto non servono alle attività dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti ma fanno parte dell'accordo tra il pagatore/beneficiario e l'emittente di carte/il convenzionatore.

2.2.4.2 Schema di carte a quattro parti

Sebbene seguano gli stessi principi di base, gli schemi di carte a quattro parti differiscono da quelli a tre parti in quanto il gestore di schemi di carte, l'emittente di carte e il convenzionatore sono tutti soggetti diversi. Per questo motivo il gestore di schemi di carte svolge generalmente un ruolo meno attivo nell'operazione di pagamento e si limita a stabilire le regole e a fornire l'infrastruttura per lo scambio di informazioni tra il convenzionatore e l'emittente. Poiché non emette direttamente la carta né convenziona operazioni, lo schema di carte di pagamento non presta servizi di pagamento e non è un prestatore di servizi di pagamento conformemente alla PSD2. Non è pertanto soggetto all'obbligo di comunicazione.

Il ruolo dell'emittente di carte può variare notevolmente a seconda delle diverse situazioni; talvolta sarà l'ente creditizio del pagatore che assumerà anche il ruolo di emittente di carte e gli fornirà la carta. In altre occasioni sarà un istituto apposito il cui unico scopo è fornire carte di credito/debito.

Lo stesso vale anche per il ruolo di convenzionatore che può talvolta essere svolto direttamente dall'ente creditizio del beneficiario. Nella maggior parte dei casi, tale ruolo è svolto da soggetti specializzati denominati convenzionatori.


Il trattamento di un pagamento tramite carta si articola generalmente in tre fasi principali:

1. **autorizzazione:** la procedura di autorizzazione è finalizzata a rafforzare la sicurezza, agevolare l'autenticazione e consentire all'emittente di confermare all' esercente che la carta e l'operazione proposta sono valide. La procedura di autorizzazione è importante per stabilire le responsabilità tra l'emittente e il convenzionatore conformemente alle regole degli schemi di carte. Ma non tutte

le operazioni tramite carta devono essere precedute dalla concessione di un'autorizzazione online all'emittente. L'autorizzazione può anche essere accordata tra il chip della carta e il terminale (autorizzazione offline), pratica comune ad esempio in ambienti senza contatto fisico, sui mezzi pubblici ecc. In alcuni casi un'operazione non è autorizzata affatto, ma è comunque inviata per la compensazione dall'esercente o dal convenzionatore, a rischio/sotto la responsabilità dell'esercente stesso;

2. **compensazione:** al termine della giornata operativa, il beneficiario invia un file di raggruppamento contenente le operazioni definitive ricevute sulla pagina web/sul terminale del beneficiario. il convenzionatore "riconfeziona" le informazioni per circuito di carte e le trasmette sotto forma di file di raggruppamento di grandi dimensioni ai rispettivi circuiti di carte insieme alle operazioni ricevute da altri esercenti clienti del convenzionatore. Il circuito di carte "riconfeziona" le informazioni e le trasmette ai diversi emittenti di carte, che ricevono file di raggruppamento giornalieri contenenti tutte le operazioni ricevute attraverso un circuito di carte. La compensazione è un flusso seriale su cui si basano i tre regolamenti;
3. **liquidazione:** sono tre le operazioni risultanti da operazioni basate su carta, che si rifanno tutte alle informazioni sulla compensazione, ma che sono distinte e indipendenti l'una dall'altra, e possono avvenire in qualsiasi ordine di tempo:
 - a. regolamento dal convenzionatore all'esercente;
 - b. regolamento dall'emittente al convenzionatore;
 - c. regolamento dal titolare della carta all'emittente (addebito da parte dell'emittente sul conto di pagamento del titolare della carta).

Figura 6 – Funzionamento di un pagamento tramite carta a quattro parti



Nella figura i primi passaggi rappresentano il flusso di autorizzazione e la risposta dell'emittente di carte:

1. il pagatore fornisce i dati della propria carta di pagamento su un'interfaccia online collegata al sito web del beneficiario. Ha così inizio la procedura di pagamento;
2. avvalendosi delle informazioni della carta fornite dal pagatore, il terminale del beneficiario le trasmetterà al convenzionatore;

3. avvalendosi delle informazioni disponibili sulla carta, il convenzionatore le trasmetterà al gestore di schemi di carte;
4. sempre avvalendosi dei dati trasmessi, il gestore di schemi di carte identificherà l'emittente di carte e gli inoltrerà il messaggio di autorizzazione;
5. l'emittente di carte riceverà la richiesta di autorizzazione contenente i dati della carta e dell'operazione. Verificherà che tutti gli elementi siano corretti e che il pagatore disponga di fondi sufficienti;
6. l'emittente di carte invierà un messaggio di risposta, positivo o negativo, per convalidare o negare l'operazione. Questo messaggio di risposta seguirà la stessa procedura della richiesta originale, ma in senso inverso.

Una volta che l'operazione è stata autorizzata (o inviata per la compensazione in assenza di autorizzazione), i passaggi successivi riguarderanno la procedura di compensazione:

7. al termine della giornata operativa, il terminale del beneficiario invierà al convenzionatore un file di raggruppamento contenente tutte le operazioni di pagamento ricevute dal beneficiario nel corso della giornata;
8. il convenzionatore riunisce tali informazioni per tutti i pagamenti eseguiti tramite un determinato schema di carte. Il convenzionatore invierà quindi questi nuovi file di raggruppamento al gestore di schemi di carte;
9. avvalendosi delle informazioni disponibili nel file di raggruppamento, il gestore di schemi di carte suddividerà il file per emittente di carte e trasmetterà le informazioni sui pagamenti relative a ciascun emittente di carte;
10. una volta ricevute tali informazioni, l'emittente le suddividerà per ciascun titolare di carta e lo informerà della propria responsabilità.

Infine, una volta terminata la compensazione, avrà inizio la fase di regolamento che avverrà in qualsiasi ordine di tempo.

Nota: analogamente a quelli a tre parti, i pagamenti tramite carta a quattro parti comportano spesso la presenza di altri prestatori di servizi di pagamento (tra cui le banche) per finanziare la linea di credito della carta o ricevere i fondi dal convenzionatore. Per questi prestatori di servizi di pagamento le operazioni si presenteranno come un pagamento destinato all'emittente di carte (per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore) o un'operazione del convenzionatore destinata al beneficiario (per il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario). Sebbene diverse da quelle tra il pagatore e il beneficiario, tali operazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ed è opportuno che vengano comunicate all'emittente di carte in quanto beneficiario o al convenzionatore in quanto pagatore. In effetti, esse non rientrano nell'ambito dell'esclusione di cui all'articolo 3, lettera m), della PSD2 per le operazioni tra prestatori di servizi di pagamento per le rispettive attività, in quanto non servono alle attività dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti ma fanno parte dell'accordo tra il pagatore/beneficiario e l'emittente di carte/il convenzionatore.

2.2.5 Moneta elettronica

La moneta elettronica costituisce probabilmente il metodo più recente di trasferimento di fondi tra conti di pagamento. Offre molti vantaggi rispetto ai metodi di pagamento tradizionali, quali la rapidità delle operazioni, le commissioni basse e la protezione dei dati finanziari. Il settore della moneta elettronica è

disciplinato dalla direttiva sulla moneta elettronica ("EMD")⁹ e dalla PSD2, dato che gli istituti di moneta elettronica sono prestatori di servizi di pagamento.

Sebbene la direttiva sulla moneta elettronica stabilisca le disposizioni di base applicabili al settore, ogni prestatore di servizi di moneta elettronica ha la facoltà di definire il proprio sistema e le proprie modalità di trattamento dei pagamenti. Per questo motivo l'interazione tra i diversi prestatori di servizi di moneta elettronica è scarsa ed è necessario che il pagatore e il beneficiario si abbonino entrambi al medesimo prestatore di servizi di moneta elettronica per eseguire o ricevere pagamenti tramite tale prestatore.

Questa mancanza di standardizzazione nel funzionamento del settore rende impossibile la copertura di tutti i modelli commerciali esistenti e futuri. Tuttavia, nonostante la grande varietà di servizi offerti, il settore della moneta elettronica può suddividersi in due principali modelli commerciali: il portafoglio elettronico e il buono elettronico.

Nota: analogamente ai pagamenti tramite carta e ai mercati, i pagamenti tramite moneta elettronica comportano generalmente la presenza di altri prestatori di servizi di pagamento (tra cui le banche) per finanziare il conto di moneta elettronica o prelevare fondi da esso. Per questi prestatori di servizi di pagamento le operazioni si presenteranno come un pagamento destinato al prestatore di servizi di moneta elettronica o eseguito da esso. Tali operazioni, sebbene diverse da quelle tra il pagatore e il beneficiario, rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ed è opportuno che vengano comunicate al prestatore di servizi di moneta elettronica in quanto pagatore o beneficiario. In effetti, esse non rientrano nell'ambito dell'esclusione di cui all'articolo 3, lettera m), della PSD2 per le operazioni tra prestatori di servizi di pagamento per le rispettive attività, in quanto non servono alle attività dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti ma fanno parte dell'accordo tra il pagatore/beneficiario e il prestatore di servizi di moneta elettronica.


2.2.5.1 Portafoglio elettronico

Con un portafoglio elettronico i prestatori di servizi di pagamento offrono al pagatore una forma di portafoglio virtuale o portafoglio elettronico che può essere utilizzata per il pagamento di beni o servizi. Vi vengono depositati fondi attraverso molteplici metodi di pagamento, quali i pagamenti tramite carta, i bonifici, esattamente come avverrebbe con un portafoglio fisico con carte fisiche. I fondi trasferiti al portafoglio elettronico possono essere utilizzati per eseguire pagamenti all'interno dell'infrastruttura del prestatore di servizi di moneta elettronica. Il deposito di fondi sul portafoglio elettronico può avvenire prima dell'operazione tramite moneta elettronica o in concomitanza con essa.

Oltre a fornire servizi di pagamento al pagatore, il prestatore di servizi di portafoglio elettronico offre anche servizi di pagamento al beneficiario che deve anch'esso essere registrato nei sistemi del prestatore di servizi di portafoglio elettronico per ricevere pagamenti tramite moneta elettronica. Per questo motivo il prestatore di servizi di portafoglio elettronico ha un rapporto diretto sia con il pagatore che con il beneficiario ed è pertanto il soggetto con un ruolo chiave per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione. Come già spiegato, anche altri prestatori di servizi di pagamento partecipano al pagamento tramite moneta elettronica, ma fungono unicamente da fonti di fondi per il portafoglio elettronico o da destinazione per il prelievo dei fondi. Non hanno implicazioni nel pagamento tramite moneta elettronica tra il pagatore e il beneficiario, che è gestito esclusivamente dal prestatore di servizi di moneta elettronica.

⁹ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

Figura 7 – Funzionamento di un pagamento tramite portafoglio elettronico



Nella figura il flusso di informazioni si articola come descritto di seguito:

1. il pagatore dispone l'ordine per l'operazione tramite moneta elettronica fornendo i dati del proprio conto elettronico sulla pagina web del beneficiario;
2. il prestatore di servizi di portafoglio elettronico riceve i dati dell'operazione e ne confermerà la validità. In caso affermativo, il prestatore di servizi di portafoglio elettronico trasferisce i fondi dal conto elettronico del pagatore al conto elettronico del beneficiario.


Ultimata questa procedura, il trasferimento di fondi all'interno dei sistemi del prestatore di servizi di moneta elettronica è completato e non è necessario alcun regolamento, dato che il prestatore di servizi di moneta elettronica è l'unico soggetto che partecipa all'operazione di pagamento. Tuttavia, se sul conto di moneta elettronica del pagatore non vi sono fondi, è necessario che il prestatore di servizi di moneta elettronica chieda e regoli tali fondi dalle fonti di finanziamento registrate dal pagatore prima di eseguire il pagamento tramite moneta elettronica:

3. il prestatore di servizi di moneta elettronica si avvale dei dati forniti dal pagatore al momento della registrazione per chiedere un trasferimento di fondi dal prestatore di servizi di pagamento responsabile della fonte di finanziamento del pagatore (ad esempio un bonifico o un pagamento tramite carta). In questo modo è istruita un'operazione distinta tra il pagatore e il prestatore di servizi di portafoglio elettronico in qualità di beneficiario;
4. analogamente, il beneficiario può decidere di prelevare i fondi dal suo conto di moneta elettronica e versarli sul suo conto bancario o altro conto di pagamento. È così istruita un'altra operazione in cui il prestatore di servizi di portafoglio elettronico è il pagatore e l'esercente il beneficiario. È opportuno che questa operazione distinta sia comunicata dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (vale a dire la sua banca).

2.2.5.2 Buono elettronico

I buoni elettronici sono diversi dal portafoglio elettronico in quanto non creano un portafoglio elettronico, ma si concentrano sulla creazione di un'unica forma elettronica di pagamento che spesso avviene tramite carte prepagate. Tali carte possono essere acquistate dal pagatore presso distributori/rivenditori selezionati e gli consentono di eseguire pagamenti tramite l'infrastruttura del prestatore di servizi di moneta elettronica senza dover inserire informazioni finanziarie. Pertanto, contrariamente al portafoglio elettronico, i prestatori di servizi di buoni elettronici non hanno un rapporto diretto con il pagatore e non prevedono la sua registrazione nei loro sistemi per avvalersi dei servizi. In genere è sufficiente che il pagatore utilizzi il buono elettronico che ha acquistato presso il rivenditore del prestatore di servizi di moneta elettronica. Nel caso dei buoni elettronici, il prestatore di servizi di moneta elettronica ha solo un rapporto diretto con il beneficiario, che necessita ancora di un conto elettronico per ricevere i pagamenti.

Figura 8 – Funzionamento di un pagamento tramite buono elettronico



Nella figura il flusso di informazioni si articola come descritto di seguito:

1. il pagatore dispone l'ordine per l'operazione tramite moneta elettronica inserendo i dati del suo buono elettronico sul sito web dell'esercente;
2. il prestatore di servizi di moneta elettronica convalida le informazioni inserite dal pagatore e conferma l'operazione. Il prestatore di servizi di moneta elettronica accredita quindi l'importo dell'operazione sul conto elettronico del beneficiario.

Ultimata questa procedura, il trasferimento di fondi al prestatore di servizi di moneta elettronica è completato e non è necessario alcun regolamento, dato che il prestatore di servizi di moneta elettronica è l'unico soggetto che partecipa all'operazione di pagamento. Tuttavia al di fuori dei sistemi del prestatore di servizi di moneta elettronica ha generalmente luogo una serie di altre operazioni:

3. il pagatore acquista un buono elettronico da un distributore selezionato autorizzato dal prestatore di servizi di moneta elettronica a distribuire i propri metodi di pagamento. Il prestatore di servizi di moneta elettronica è a conoscenza del fatto che un buono è stato venduto in un determinato

luogo. All'atto dell'acquisto del buono elettronico, il pagatore eseguirà generalmente un'operazione di pagamento per pagare al rivenditore il buono elettronico. A seconda del modello commerciale utilizzato, tali fondi saranno trasferiti al rivenditore o direttamente al fornitore di buoni elettronici. In entrambe le situazioni si istruisce un'operazione diversa (che ha luogo prima che il pagatore utilizzi il buono elettronico per pagare beni o servizi) in cui il rivenditore o il prestatore di servizi di buoni elettronici sarà il beneficiario;

4. analogamente, come per i portafogli elettronici, il beneficiario può decidere di prelevare i fondi dal proprio conto di moneta elettronica. Sarà così istruita un'altra operazione in cui il prestatore di servizi di moneta elettronica sarà il pagatore e l'esercente il beneficiario. È opportuno che questa operazione distinta sia comunicata dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.


2.2.6 Il caso dei mercati e degli intermediari che raccolgono fondi a proprio nome

Sebbene non costituisca di per sé un metodo di pagamento, la situazione dei mercati e degli intermediari può modificare le modalità con cui i dati sono scambiati nell'ambito di un dato pagamento. Ciò è dovuto al fatto che quando raccolgono e conservano fondi in nome proprio prima di distribuirli al beneficiario, tali soggetti operano come prestatori di servizi di pagamento e devono essere registrati come tali. Tuttavia ciò significa anche che, per l'altra parte della catena di pagamento, essi si presentano come il beneficiario, in quanto detengono i fondi trasferiti a loro nome e saranno indicati come tali.

A titolo di esempio, la maggior parte dei mercati si avvale di un modello commerciale in cui i pagamenti sono diretti in primo luogo al mercato stesso, che conserverà tali fondi per un determinato periodo di tempo prima di distribuirli al beneficiario in un importo consolidato e dopo l'applicazione delle commissioni di mercato. Questo modo di procedere è impiegato anche da alcuni prestatori di servizi di pagamento che, qualora offrano una serie di metodi di pagamento, avranno un unico contratto con il beneficiario. Il vantaggio per il beneficiario consiste nel fatto di non dover stipulare contratti né di doversi registrare direttamente presso tutti i prestatori di questi diversi metodi di pagamento, ma di poterli offrire ai propri clienti attraverso i servizi dell'intermediario che ha tutti i contratti. L'intermediario quindi accorpa in primo luogo tutte le operazioni ricevute dai vari metodi di pagamento in conti appositi prima di distribuire gli importi aggregati agli esercenti.

In entrambi i casi, la presenza di un intermediario nella catena di pagamento che protegga le informazioni del beneficiario o del pagatore da tutti gli altri soggetti crea una discrepanza nei dati scambiati, in quanto l'intermediario si presenta come beneficiario per tutti i soggetti che lo precedono e come pagatore per tutti i soggetti che lo seguono.

Figura 9 – Funzionamento di un pagamento tramite carta di credito attraverso il mercato



Per illustrare in dettaglio il funzionamento di un pagamento eseguito tramite un intermediario si prende ad esempio un pagamento tramite carta destinato a un mercato. Nella figura il flusso di informazioni è segnalato con i numeri in blu e si articola come descritto di seguito:

1. il pagatore fornisce i dati della propria carta sul sito web del mercato al fine di disporre l'ordine di pagamento;
2. il mercato trasmette tali informazioni al convenzionatore che le impiega per identificare l'emittente che utilizza il circuito di schemi di carte;
3. l'emittente convalida i dati dell'operazione e invia la conferma al convenzionatore attraverso il circuito di schemi di carte;
4. il convenzionatore convalida l'operazione per il mercato.

La differenza essenziale rispetto al pagamento mediante carta standard consiste nel fatto che né il convenzionatore né l'emittente ricevono informazioni sull'esercente (il beneficiario). Entrambi vedono invece un'operazione di pagamento verso il mercato stesso. Ciò implica che il convenzionatore e l'emittente non saranno in grado di comunicare il beneficiario finale (l'esercente) dell'operazione.

Considerando che i dati del beneficiario non sono a loro disposizione, è pertanto opportuno che l'emittente di carte e il convenzionatore indichino il mercato quale beneficiario. Per contro, poiché il mercato opera sia per il pagatore che per il beneficiario ed è in possesso di tutti i dati necessari per avere una visione completa del pagamento e del relativo beneficiario previsto (l'esercente), esso deve identificare il beneficiario effettivo (vale a dire l'esercente) al momento della comunicazione dei dati.

2.3 Servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione

Oltre a specificare le quattro categorie di prestatori di servizi di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione presentati nella sezione 2.1, l'articolo 243 bis della direttiva 2006/112/CE limita anche l'obbligo di comunicazione ai servizi di pagamento di cui ai punti da 3 a 6 dell'allegato I della PSD2. Ciò implica che saranno soggetti all'obbligo di comunicazione solo i prestatori di servizi di pagamento che forniscono i servizi di pagamento seguenti:

- esecuzione di operazioni di pagamento e trasferimenti di fondi su conti di pagamento;
- esecuzione di operazioni di pagamento coperte da una linea di credito;
- emissione di strumenti di pagamento e convenzionamento di operazioni di pagamento;
- rimessa di denaro.

Ciò fa sì che i prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi connessi alla gestione di un conto di pagamento, al deposito e al prelievo di contante, ai servizi di disposizione di ordine di pagamento e alla prestazione di servizi di informazione sui conti non rientrino nell'ambito di applicazione nell'obbligo di comunicazione. La ragione di tale esclusione è che questi tipi di servizi non si riferiscono all'esecuzione di operazioni di pagamento né fornirebbero informazioni già trasmesse dagli altri prestatori di servizi di pagamento che partecipano alle operazioni di pagamento.

L'articolo 3 della PSD2 stabilisce inoltre esclusioni di servizi di pagamento specifici che restringono ulteriormente l'ambito di applicazione della comunicazione. Non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della comunicazione i metodi di pagamento seguenti:

- buoni su supporto cartaceo e pagamenti in contante (articolo 3, lettera g));
- assegni (articolo 3, lettera a));
- metodi di pagamento con uso limitato (articolo 3, lettera k)).

2.3.1 Metodi di pagamento con uso limitato – buoni

I metodi di pagamento con uso limitato sono da considerarsi validi per pagare solo un numero strettamente limitato (e spesso prestabilito) di esercenti o per pagare una gamma limitata di beni e servizi. L'articolo 3, lettera k), della PSD2 dà la definizione seguente di tali metodi di pagamento:

k) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:

i) strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale;

ii) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi;

iii) strumenti validi solamente in un unico Stato membro, forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente.

I metodi di pagamento con uso limitato non vanno confusi con l'utilizzo di un buono elettronico. Un buono elettronico (cfr. punto 2.2.5.2.) rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione


in quanto si tratta di un metodo di pagamento valido (prepagato) che può essere utilizzato per acquistare beni potenzialmente ovunque (purché l'esercente abbia stipulato un contratto con il prestatore di servizi di moneta elettronica per la prestazione di questa tipologia di pagamento). L'aspetto essenziale che li distingue è l'uso limitato dei primi, sia in termini di luoghi in cui possono essere utilizzati (soltanto nei locali dell'emittente o in un unico Stato membro), sia in termini di ciò che possono acquistare (gamma limitata di beni o servizi). È pertanto necessario stabilire se il metodo di pagamento può essere potenzialmente utilizzato da qualsiasi esercente per un acquisto o se è solamente limitato ai diversi venditori o ai beni e servizi offerti da un determinato marchio, circuito ecc.

Il fatto che un metodo di pagamento sia accettato soltanto da pochi esercenti non significa che esso rientri automaticamente nella categoria dei metodi di pagamento con uso limitato. La limitazione potrebbe infatti essere dovuta a vari motivi e l'accettazione potrebbe aumentare nel tempo e diffondersi maggiormente. Lo stesso vale, ad esempio, per i pagamenti tramite carta, in cui gli esercenti non accetteranno necessariamente tutti gli schemi di carte esistenti, ma solo alcuni di essi. In generale, un metodo di pagamento con uso limitato non registrerà comunque un aumento ingente della sua accettazione, in quanto sarà accettato soltanto nei locali dell'emittente.

Tra i metodi di pagamento con uso limitato, quelli più comuni sarebbero i "buoni regalo" o le "carte regalo" che vengono acquistati per un determinato importo e consentono successivamente al loro titolare di acquistare i beni e i servizi offerti dall'emittente di carte/buoni o dai suoi partner.

La figura che segue evidenzia le modalità di comunicazione di un pagamento eseguito tramite buoni regalo

Figura 10 – Comunicazione dei pagamenti tramite buoni regalo



29


La figura evidenzia chiaramente che il mercato non comunica il pagamento tramite buono eseguito dal pagatore a favore del beneficiario. Dovrebbero essere tuttavia comunicati il pagamento eseguito dal pagatore (o da un altro soggetto) per acquistare il buono unitamente ai fondi erogati dal mercato al conto bancario del beneficiario, in quanto si tratta di pagamenti eseguiti da prestatori di servizi di pagamento che forniscono i servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione.

2.3.2 Buoni e rimborso

Se il pagatore non è soddisfatto dei beni ordinati e desidera restituirli, non è raro che i mercati e le imprese offrano al pagatore la possibilità di ricevere un buono anziché un rimborso. Questa pratica offre vantaggi sia all'impresa che non deve ritrasferire fondi, sia al pagatore che dispone di un metodo di pagamento altrettanto valido per acquistare beni simili. Tali buoni possono essere offerti anche a titolo di risarcimento se i beni hanno subito danni o ritardi oppure se si è verificato un problema durante la consegna.

La figura che segue illustra ciò che accade in una simile situazione per quanto riguarda la comunicazione.

Figura 11 – Comunicazione di rimborsi e pagamenti tramite buoni regalo



Il primo pagamento del pagatore destinato al mercato (utilizzando un metodo di pagamento rientrante nell'ambito di applicazione) rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ed è comunicato. Nel caso in cui il pagatore chieda un rimborso, il mercato comunica anche tale rimborso.


Tutti i pagamenti successivi eseguiti tramite il buono regalo non saranno tuttavia soggetti all'obbligo di comunicazione. Come evidenziato nella figura, in questo modo si possono verificare casi in cui il pagatore acquista beni da un primo venditore, il che viene comunicato al CESOP, ma successivamente chiede un rimborso tramite una carta regalo. Anche se comunica il rimborso, il mercato non comunica né l'emissione della carta regalo al pagatore né l'operazione successiva eseguita dal pagatore che, utilizzando la carta regalo, acquista beni da un altro venditore. Tuttavia, una volta che il mercato procede all'erogazione dei fondi che deve al secondo venditore, tale operazione è oggetto di una comunicazione da parte della banca del secondo venditore, la quale indica l'importo consolidato.

Pertanto, anche se una parte della catena delle operazioni non è visibile a causa dell'uso della carta regalo, il CESOP riceve comunque informazioni sulla quantità di fondi ricevuti dal primo venditore, sull'importo rimborsato relativamente alla prima operazione e sull'importo complessivo ricevuto dal secondo venditore a seguito della comunicazione ad opera del suo prestatore di servizi di pagamento.

2.3.3 Uso di buoni insieme ai metodi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione

Questo scenario finale è incentrato sui casi in cui il pagatore utilizza una carta o un buono regalo per acquistare beni o servizi, ma il valore del buono non è sufficiente per pagare integralmente l'acquisto e il saldo deve essere corrisposto mediante un normale trasferimento di fondi eseguito ricorrendo ai metodi di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione.

Figura 12 – Comunicazione di pagamenti tramite buoni regalo insieme ai metodi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione



In questo caso e se le disposizioni sono state applicate senza tener conto del controllo e della limitazione di cui all'articolo 243 ter, paragrafo 2, la comunicazione dovrebbe avvenire con le modalità seguenti:

- il prestatore di servizi di pagamento che esegue il pagamento rientrante nell'ambito di applicazione (pagamento tramite carta, bonifico, moneta elettronica ecc.) dovrebbe comunicare tale pagamento, indicando il mercato quale beneficiario;
- il mercato non dovrebbe comunicare la parte del pagamento eseguita tramite il buono in quanto escluso dall'ambito di applicazione, ma dovrebbe comunicare il pagamento eseguito utilizzando il metodo di pagamento che rientra nell'ambito di applicazione, indicando il venditore dei beni quale beneficiario;
- il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (venditore) dovrebbe comunicare l'erogazione eseguita dal mercato a favore del beneficiario che dovrebbe includere un'aggregazione di tutti i pagamenti ricevuti nell'arco di un determinato periodo di tempo.

Sebbene tale schema potrebbe risultare applicabile quando il venditore è un soggetto unico, l'acquisto di beni su un mercato implica generalmente la possibile partecipazione a una singola operazione di molteplici venditori, ciascuno dei quali fornisce parte degli elementi che costituiscono l'acquisto complessivo del pagatore. Di conseguenza, i mercati non suddividono i vari pagamenti tra buoni e altri pagamenti, ma li raggruppano tutti in un unico pagamento in cui sono accorpati i buoni e i metodi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione. Per questo motivo i mercati spesso ignorano quale parte dell'importo che attribuiscono a ciascun venditore proviene dal buono e dovrebbe essere esclusa.

Pertanto, data l'impossibilità per i mercati di suddividere il valore di un buono tra i diversi venditori quando è associato a metodi di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione, e considerando che le eccezioni dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, il che sarebbe contrario all'esclusione dell'intera operazione di pagamento, è ammesso che i mercati comunichino l'intera operazione di pagamento, compresi gli importi coperti da un buono, qualora non siano in grado di risalire alla parte esatta del pagamento di un'operazione di pagamento che non rientra nell'ambito di applicazione.

In pratica, ciò implica che se per ogni operazione di pagamento destinata a ciascun beneficiario il mercato non è in grado di determinare la parte di pagamento coperta da un buono, esso comunicherà integralmente tutte le operazioni di pagamento destinate a ciascun beneficiario come se non fosse utilizzato alcun buono.

2.4 Applicazione pratica per metodo di pagamento


La sezione che segue illustra, per ciascuno dei principali metodi di pagamento di cui alla sezione 2.2, i soggetti che devono comunicare i dati. Il soggetto cerchiato in rosso rappresenta quello che comunicherà il pagamento tra il pagatore (acquirente) e il beneficiario (venditore), mentre quelli cerchiati in giallo rappresentano i prestatori di servizi di pagamento che comunicheranno anch'essi un pagamento nell'intera catena di pagamento, ma che non si riferisce precisamente al pagamento tra l'acquirente e il venditore.

Per ogni esempio sono evidenziati solo i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione, ma non viene indicato quali comunicheranno effettivamente i dati sui pagamenti in conformità della disposizione di cui all'articolo 243 ter, paragrafo 3. Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione 4.3.

2.4.1 Bonifico

Per quanto riguarda i bonifici, i prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di comunicazione sono la banca del pagatore e la banca del beneficiario. La stanza di compensazione o qualsiasi altro agente intermediario o prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe comunicare dati in quanto non è un prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di pagamento al pagatore o al beneficiario.


Figura 13 – Soggetti rientranti nell'ambito di applicazione per i bonifici



2.4.2 Addebito diretto

Poiché funzionano in modo analogo al bonifico, agli addebiti diretti si applicano esattamente le stesse regole. Il pagatore e la banca del beneficiario rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'obbligo di comunicazione, mentre non vi rientra la stanza di compensazione.


Figura 14 – Soggetti rientranti nell'ambito di applicazione per gli addebiti diretti



2.4.3 Rimessa di denaro

Per quanto riguarda i pagamenti delle rimesse di denaro, sia l'istituto di remessa di denaro sia il partner erogatore sono prestatori di servizi di pagamento che rientrano nel campo di applicazione dell'obbligo di comunicazione.

Figura 15 – Soggetti rientranti nell'ambito di applicazione per le rimesse di denaro




2.4.4 Pagamenti tramite carta

2.4.4.1 Schema di carte a tre parti

Come avviene per tutti i pagamenti tramite carta, l'emittente di carte di credito e il convenzionatore sono i soggetti con un ruolo chiave per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione e rientrano nel suo ambito di applicazione. Per quanto riguarda gli schemi di carte a tre parti, poiché tali funzioni sono svolte dallo stesso schema di carte, anche lo schema di carte sarà un prestatore di servizi di pagamento e rientrerà nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione.

Per quanto riguarda le banche dei pagatori e dei beneficiari, esse saranno soggette all'obbligo di comunicazione come evidenziato nel grafico. Non comunicheranno tuttavia i dati relativi al pagamento eseguito dal pagatore a favore del beneficiario, bensì un'operazione diversa: dal pagatore a favore del gestore di schemi di carte per il regolamento del credito ottenuto tramite la carta oppure dal gestore di schemi a favore del beneficiario per il trasferimento dei pagamenti aggregati.

Figura 16 – Soggetti rientranti nell'ambito di applicazione per gli schemi di carte a tre parti




2.4.4.2 Schema di carte a quattro parti

Nell'esempio che segue viene presentato lo scenario in cui sia l'emittente di carte di credito che il convenzionatore sarebbero diversi dalle banche del pagatore e del beneficiario. In questo caso, i principali soggetti che effettuano la comunicazione riguardo al pagamento tra il pagatore e il beneficiario saranno l'emittente di carte e il convenzionatore, i quali dovranno comunicare i dati. Il circuito di carte non è tuttavia un prestatore di servizi di pagamento e non sarà soggetto ad alcun obbligo di comunicazione.

Analogamente, come avviene per gli schemi di carte a tre parti, le banche del pagatore e del beneficiario saranno soggette all'obbligo di comunicazione in quanto prestatori di servizi di pagamento. Non comunicheranno tuttavia i dati relativi al pagamento tra il pagatore e il beneficiario, bensì un'operazione diversa: dal pagatore a favore dell'emittente di carte per il regolamento del credito ottenuto tramite la carta oppure dal convenzionatore a favore del beneficiario per il trasferimento degli importi aggregati (regolamento).

Figura 17 – Soggetti rientranti nell'ambito di applicazione per gli schemi di carte a quattro parti




2.4.5 Moneta elettronica

2.4.5.1 Portafoglio elettronico

Nel caso del portafoglio elettronico, il prestatore di servizi di moneta elettronica è il soggetto che effettua la comunicazione con un ruolo centrale e l'unico ad avere piena visibilità dell'operazione tra il pagatore e il beneficiario. Il prestatore di servizi di moneta elettronica rientrerà pertanto nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione e comunicherà sempre i dati relativi al pagamento tra il pagatore e il beneficiario.

La situazione delle banche del pagatore e del beneficiario è simile a quella dei pagamenti tramite carta. Sono prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di comunicazione, ma non partecipano all'operazione tra il pagatore e il beneficiario. Essi comunicheranno invece un pagamento eseguito dal pagatore a favore del prestatore di servizi di moneta elettronica per la banca del pagatore e dal prestatore di servizi di moneta elettronica a favore del beneficiario per la banca del beneficiario.

Figura 18 – Soggetti rientranti nell'ambito di applicazione per il portafoglio elettronico




2.4.5.2 Buono elettronico

La situazione dei buoni elettronici è simile a quella del portafoglio elettronico per quanto riguarda il ruolo centrale del prestatore di servizi di moneta elettronica in termini di comunicazione; il prestatore di servizi di moneta elettronica rientrerà pertanto nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione. La differenza sta nella presenza del distributore/rivenditore del buono elettronico, che non è un prestatore di servizi di pagamento e non ha pertanto alcun obbligo di comunicazione.

La situazione delle banche del pagatore e del beneficiario è identica a quella descritta per il portafoglio elettronico.

Figura 19 – Soggetti rientranti nell'ambito di applicazione per i buoni elettronici




2.4.6 Mercato

Nell'esempio che segue viene presentato il caso di un pagamento eseguito su un mercato utilizzando un pagamento tramite carta a quattro parti. Le conclusioni sono comunque perfettamente applicabili ai bonifici o ad altri mezzi di pagamento.

Per quanto riguarda il caso del mercato, esso stesso è un prestatore di servizi di pagamento secondo le disposizioni della PSD2 se detiene fondi per conto sia del pagatore che del beneficiario. Pertanto nel caso di un pagamento eseguito tramite carta e destinato a un mercato, i soggetti che normalmente partecipano ai pagamenti tramite carta rientreranno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione (mentre non vi rientrerà il circuito di carte), così come vi rientrerà anche il mercato. Tale partecipazione del mercato è fondamentale per la comunicazione in quanto il mercato è l'unico soggetto con piena visibilità del pagamento tra il pagatore e il beneficiario. L'emittente e il convenzionatore sono i soli a poter comunicare un pagamento attraverso il mercato, in quanto raccolgono i fondi a suo nome. Solo il mercato può comunicare le informazioni relative al beneficiario effettivo di tali fondi.

La situazione della banca del beneficiario illustrata nel grafico è identica a quella che si verifica nel caso dei normali pagamenti tramite carta. La banca del beneficiario non partecipa all'operazione tra il pagatore e il beneficiario e comunicherà soltanto l'importo erogato dal mercato a favore del beneficiario.

Figura 20 – Soggetti rientranti nell'ambito di applicazione per i mercati



3 CONTROLLO E ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Quando le condizioni di cui all'articolo 243 ter, come specificato al punto 2, sono soddisfatte, un pagamento rientrerà nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione. Non sarà tuttavia comunicato se non sono soddisfatte due ulteriori condizioni. Ciò sarà stabilito mediante una prova di controllo effettuata dai prestatori di servizi di pagamento.

Le due ulteriori condizioni sono le seguenti:

- il pagamento comunicato deve essere un pagamento transfrontaliero (punto 3.1); e
- il prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di pagamento in uno Stato membro deve eseguire in tale Stato membro almeno 25 pagamenti transfrontalieri per trimestre destinati a un unico beneficiario per far scattare l'obbligo di comunicazione (punto 3.2).

È importante operare una chiara distinzione tra le disposizioni in materia di controllo e i dati da comunicare a norma dell'articolo 243 quinquies. Le disposizioni in materia di controllo garantiscono la proporzionalità dell'obbligo di comunicazione ai fini della sussidiarietà e della protezione dei dati. Il loro obiettivo è diverso dall'obbligo di comunicazione, che ha lo scopo di contribuire alla lotta contro la frode in materia di IVA. Pertanto le disposizioni in materia di controllo si basano su deleghe in modo che possano essere facilmente applicate da tutti i prestatori di servizi di pagamento. Esse non dovrebbero tuttavia influenzare i dati da trasmettere, che devono essere il più possibile precisi per essere efficaci.

In particolare, le disposizioni in materia di localizzazione non devono influire sulla localizzazione trasmessa come indirizzo del beneficiario. È perfettamente ammissibile che l'indirizzo trasmesso non corrisponda alla localizzazione del beneficiario individuata in base alle disposizioni di cui all'articolo 243 quater (per maggiori dettagli cfr. punto 3.1).

Analogamente, l'aggregazione delle soglie deve essere distinta dalla comunicazione effettiva dei dati. Ciò significa che i prestatori di servizi di pagamento non devono accorpare i dati relativi al titolare di due conti di pagamento (i dati relativi al beneficiario) al momento della comunicazione di un pagamento, anche se hanno individuato che i conti sono intestati a un unico beneficiario (cfr. punto 3.2 per maggiori dettagli).

Le informazioni relative alle disposizioni in materia di controllo devono essere utilizzate esclusivamente dai prestatori di servizi di pagamento per aiutarli a individuare quando un pagamento deve essere comunicato. Tali informazioni non rientrano tra i dati richiesti a norma dell'articolo 243 quinquies e non devono essere comunicate automaticamente agli Stati membri.

3.1 Pagamenti transfrontalieri – disposizioni in materia di localizzazione di cui all'articolo 243 quater

La prima condizione che i prestatori di servizi di pagamento devono controllare per stabilire se un pagamento debba essere comunicato è se si tratta di un pagamento transfrontaliero a norma delle disposizioni dell'articolo 243 quater della direttiva 2006/112/CE.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma e fatte salve le disposizioni del titolo V, la localizzazione del pagatore è considerata essere nello Stato membro corrispondente:

a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo;

b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma, la localizzazione del beneficiario è considerata essere nello Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo corrispondente:

a) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo;

b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

Agli Stati membri e al CESOP dovrebbero essere trasmessi solo i dati sui pagamenti transfrontalieri. Conformemente alle disposizioni della direttiva non dovrebbero essere raccolti dati sui pagamenti nazionali.

3.1.1 Tabella degli identificativi per individuare la localizzazione del pagatore e del beneficiario

L'articolo 243 quater stabilisce le disposizioni applicabili per stabilire quando un pagamento è considerato transfrontaliero. Tali disposizioni si basano su deleghe in modo da assegnare facilmente e rapidamente un paese al pagatore e al beneficiario. Il fatto che la localizzazione del pagatore e del beneficiario sulla base di tali deleghe possa essere diversa dalla loro localizzazione effettiva non è rilevante ai fini dell'articolo 243 quater.

La tabella che segue elenca gli identificativi o i dati dai quali i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero risalire alla localizzazione del pagatore e del beneficiario per i principali metodi di pagamento in uso. La tabella è tuttavia indicativa e potrebbero essere utilizzati altri elementi se ritenuti più pertinenti.

Tabella I – Identificativi di localizzazione per metodo di pagamento e soggetto che effettua la comunicazione

Metodo di pagamento	Comunicazione del prestatore di servizi di pagamento del pagatore (extra UE)		Comunicazione del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (intra UE)	
	Localizzazione del pagatore	Localizzazione del beneficiario	Localizzazione del pagatore	Localizzazione del beneficiario
Bonifico	- IBAN - (BIC del prestatore di servizi di pagamento)	- IBAN - BIC del prestatore di servizi di pagamento ¹⁰ - numero del conto di pagamento ¹¹	- IBAN - (BIC del prestatore di servizi di pagamento)	- IBAN - (BIC del prestatore di servizi di pagamento)

¹⁰ Da utilizzare se non è disponibile un IBAN.

¹¹ Questo identificativo non contiene necessariamente un codice paese e sarà spesso collegato al BIC del prestatore di servizi di pagamento.

Addebito diretto ¹²	<ul style="list-style-type: none"> - IBAN - (BIC del prestatore di servizi di pagamento) 	<ul style="list-style-type: none"> - IBAN - BIC del prestatore di servizi di pagamento - numero del conto di pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> - IBAN - (BIC del prestatore di servizi di pagamento) 	<ul style="list-style-type: none"> - IBAN - (BIC del prestatore di servizi di pagamento)
Pagamenti tramite carta	<ul style="list-style-type: none"> - BIN 	<ul style="list-style-type: none"> - indirizzo dell'esercente - localizzazione dell'operatore che accetta la carta 	<ul style="list-style-type: none"> - BIN 	<ul style="list-style-type: none"> - indirizzo dell'esercente
Moneta elettronica	<ul style="list-style-type: none"> - conto elettronico del pagatore (localizzazione rilevata al momento dell'acquisizione) - IBAN - buoni elettronici: codice paese del venditore 	<ul style="list-style-type: none"> - conto elettronico del beneficiario (localizzazione rilevata al momento dell'acquisizione) - IBAN 	<ul style="list-style-type: none"> - conto elettronico del pagatore (localizzazione rilevata al momento dell'acquisizione) - IBAN - buoni elettronici: codice paese del venditore 	<ul style="list-style-type: none"> - conto elettronico del beneficiario (localizzazione rilevata al momento dell'acquisizione) - IBAN
Rimessa di denaro	<ul style="list-style-type: none"> - localizzazione del pagatore (documentazione propria) - IBAN 	<ul style="list-style-type: none"> - BIC del partner erogatore 	<ul style="list-style-type: none"> - BIC del partner erogatore 	<ul style="list-style-type: none"> - localizzazione del beneficiario (documentazione propria)

È importante notare che, sebbene l'articolo 243 quater imponga ai prestatori di servizi di pagamento di utilizzare principalmente identificativi legati alla localizzazione del pagatore e del beneficiario, alcuni di questi identificativi saranno fondamentalmente collegati alla localizzazione dei prestatori di servizi di pagamento (ad esempio l'IBAN). Ciò può incidere sull'obbligo di comunicazione (cfr. punto 3.1.2.).

Contrariamente alla disposizione di cui all'articolo 243 quinquies, paragrafo 1, lettera d), non esiste un ordine di preferenza per quanto riguarda l'identificativo da utilizzare (a parte l'obbligo di utilizzare in primo luogo il codice identificativo del pagatore/beneficiario). Ciò implica che se un prestatore di servizi di pagamento dispone di identificativi diversi che forniscono una localizzazione diversa, deve scegliere l'identificativo che più rappresenta la localizzazione del beneficiario.

Esempio: se un prestatore di servizi di moneta elettronica ha un IBAN con un codice paese diverso da quello dell'indirizzo fornito dal suo cliente in fase di acquisizione e che è stato confermato da documenti ufficiali (carta d'identità, passaporto, patente di guida ecc.), deve scegliere la localizzazione fornita dal cliente in quanto rappresenta maggiormente la localizzazione del cliente.


Esempio 2: il codice BIN di una carta di credito può essere utilizzato per individuare la localizzazione dell'emittente della carta o il luogo in cui la carta è stata emessa. In applicazione delle disposizioni di cui sopra, il prestatore di servizi di pagamento deve utilizzare il codice BIN che indica il luogo in cui è stata emessa la carta in quanto è quello che più rappresenta la localizzazione del pagatore.

¹² Attualmente non esiste un sistema internazionale applicabile all'addebito diretto. Pertanto gli identificativi qui elencati per la comunicazione da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore sono per lo più teorici.

3.1.2 Applicazione pratica

3.1.2.1 Bonifico/addebito diretto – pagatore, beneficiario e prestatori di servizi di pagamento in Stati membri diversi

Figura 21 – Identificazione dei bonifici transfrontalieri con pagatore e beneficiario e i rispettivi prestatori di servizi di pagamento in Stati membri diversi




Nella situazione descritta sopra il pagatore e il beneficiario si trovano in due Stati membri diversi e si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento stabiliti nei rispettivi Stati membri per eseguire un bonifico/addebito diretto.

Secondo le disposizioni di cui all'articolo 243 quater, l'identificativo più pertinente per tali metodi di pagamento sarà l'IBAN dei conti di pagamento del pagatore e del beneficiario. Poiché entrambi i codici IBAN si riferiranno a due Stati membri diversi, il pagamento sarà considerato transfrontaliero.

3.1.2.2 Bonifico/addebito diretto – pagatore e beneficiario negli stessi Stati membri

Figura 22 – Identificazione dei bonifici transfrontalieri con pagatore e beneficiario negli stessi Stati membri ma con i rispettivi prestatori di servizi di pagamento in Stati membri diversi




In questo caso il pagatore e il beneficiario sono localizzati nello stesso Stato membro, ma il beneficiario si avvale dei servizi di un prestatore di servizi di pagamento in un altro Stato membro.

Poiché l'IBAN del conto di pagamento del beneficiario sarà collegato alla localizzazione del suo prestatore di servizi di pagamento e non a quella del beneficiario stesso, il pagamento tra il pagatore e il beneficiario sarà comunque considerato un pagamento transfrontaliero e dovrà essere comunicato al CESOP.

Nota: nell'ipotesi in cui il beneficiario si avvalga di un prestatore di servizi di pagamento di un paese terzo, tale pagamento si presenterebbe come un pagamento transfrontaliero extra UE. In tale situazione, spetterebbe al prestatore di servizi di pagamento del pagatore effettuare la comunicazione. È tuttavia improbabile che questo caso si concretizzi nella pratica a causa dell'obbligo imposto dalla PSD2 ai prestatori di servizi di pagamento di ottenere una licenza per i pagamenti nell'UE e si verificherebbe solo per i paesi del SEE (cfr. sezione 4.3.2.).

3.1.2.3 Bonifico/addebito diretto – prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario nello stesso Stato membro

Figura 23 – Identificazione dei bonifici transfrontalieri con pagatore e beneficiario in Stati membri diversi ma con i rispettivi prestatori di servizi di pagamento nello stesso Stato membro




In questa situazione il pagatore e il beneficiario sono localizzati in Stati membri diversi, ma il beneficiario si avvale dei servizi di un prestatore di servizi di pagamento localizzato nello stesso Stato membro del pagatore.

Poiché l'IBAN del conto di pagamento del beneficiario sarà localizzato dove si trova il suo prestatore di servizi di pagamento, il pagamento tra il pagatore e il beneficiario si presenterà come un pagamento nazionale, dato che entrambi i prestatori di servizi di pagamento sono localizzati nello stesso Stato membro. Non sarà pertanto comunicato al CESOP. Il fatto che il pagatore e il beneficiario siano localizzati in due Stati membri è irrilevante secondo le disposizioni dell'articolo 243 quater.

3.1.2.4 Pagamento tramite carta – pagatore, beneficiario e prestatore di servizi di pagamento in Stati membri diversi

Figura 24 – Identificazione dei pagamenti transfrontalieri tramite carta con pagatore e beneficiario e i rispettivi prestatori di servizi di pagamento in Stati membri diversi




In questa situazione il pagatore e il beneficiario sono entrambi localizzati in Stati membri diversi e si avvalgono dei servizi di prestatori di servizi di pagamento nei rispettivi Stati membri per eseguire un pagamento tramite carta.

Per quanto riguarda i pagamenti tramite carta, gli identificativi più pertinenti da utilizzare sarebbero il codice BIN della carta del pagatore per la localizzazione del pagatore e l'indirizzo o l'identificativo dell'esercente per la localizzazione del beneficiario. Entrambi questi identificativi localizzeranno il pagatore e il beneficiario in Stati membri diversi. Il pagamento è quindi transfrontaliero e soggetto a comunicazione.

3.1.2.5 Pagamento tramite carta – pagatore, beneficiario nello stesso Stato membro

Figura 25 – Identificazione dei pagamenti transfrontalieri tramite carta con pagatore e beneficiario nello stesso Stato membro e i rispettivi prestatori di servizi di pagamento in Stati membri diversi




In questa situazione il pagatore e il beneficiario sono entrambi localizzati nello stesso Stato membro, ma il beneficiario si avvale dei servizi di un prestatore di servizi di pagamento in un altro Stato membro per eseguire un pagamento tramite carta.

Poiché sia il codice BIN che l'identificativo o l'indirizzo dell'esercente si riferiscono alla posizione effettiva rispettivamente del pagatore e del beneficiario, il pagamento sarà considerato un pagamento nazionale e non sarà comunicato.

3.1.2.6 Pagamento tramite carta – emittente e pagatore in Stati membri diversi

Figura 26 – Identificazione dei pagamenti transfrontalieri tramite carta con pagatore e beneficiario in Stati membri diversi ma con i rispettivi prestatori di servizi di pagamento nello stesso Stato membro



In questa situazione il pagatore e il beneficiario sono localizzati in Stati membri diversi, ma sia il pagatore che i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati nello stesso Stato membro. Il pagatore si avvale dei servizi di un emittente di carte nello Stato membro del beneficiario per eseguire un pagamento tramite carta.

In tali casi il codice BIN deve contenere i dati relativi al luogo in cui è stata emessa la carta e non i dati relativi al luogo in cui si trova l'emittente di carte. Il codice BIN dovrebbe pertanto indicare che il pagatore è localizzato in uno Stato membro diverso da quello del beneficiario e che il pagamento dovrebbe essere considerato transfrontaliero e comunicato.

3.1.2.7 Moneta elettronica/mercato – pagatore e beneficiario in Stati membri diversi


In questo caso il pagatore e il beneficiario si avvalgono del servizio di un istituto di moneta elettronica o di un mercato per eseguire il pagamento. In entrambi i casi il prestatore di servizi di pagamento avrà un rapporto sia con il beneficiario che con il pagatore.

Gli istituti di moneta elettronica e i mercati possono disporre di molteplici identificativi e dati per localizzare il pagatore e il beneficiario (IBAN, BIN della carta, identificativo proprio e indirizzo acquisito durante la registrazione). Sono liberi di scegliere l'identificativo che meglio può localizzare il pagatore e il beneficiario. In molti casi potrebbe trattarsi del loro identificativo che può utilizzare una serie di informazioni raccolte in fase di apertura del conto per localizzare in modo efficace il pagatore e il beneficiario.

Utilizzando questo identificativo, il prestatore di servizi di moneta elettronica/mercato sarà in grado di localizzare il pagatore e il beneficiario in due Stati membri diversi e stabilire che il pagamento è transfrontaliero e che dovrebbe essere comunicato.

Nota: anche se dall'esterno tutti i pagamenti eseguiti tramite prestatori di servizi di moneta elettronica o mercati sembreranno localizzati presso la sede del prestatore di servizi di moneta elettronica/mercato, entrambi i soggetti hanno a disposizione le informazioni per stabilire la localizzazione effettiva del pagatore e del beneficiario e devono utilizzarle per distinguere i pagamenti transfrontalieri da quelli nazionali.

Figura 27 – Identificazione dei pagamenti transfrontalieri tramite moneta elettronica/mercato con pagatore e beneficiario in Stati membri diversi




3.1.2.8 Moneta elettronica/mercato – pagatore e beneficiario nello stesso Stato membro

In questo caso il pagatore e il beneficiario sono localizzati nello stesso Stato membro e si avvalgono del servizio di un istituto di moneta elettronica o di un mercato per eseguire il pagamento. In entrambi i casi il prestatore di servizi di pagamento avrà un rapporto sia con il beneficiario che con il pagatore.


Il prestatore di servizi di pagamento localizzerà il pagatore e il beneficiario utilizzando gli identificativi a sua disposizione che dovrebbero indicare la localizzazione effettiva del pagatore e del beneficiario. Il pagamento dovrebbe pertanto essere considerato nazionale e non essere comunicato.

Figura 28 – Identificazione dei pagamenti transfrontalieri tramite moneta elettronica/mercato con pagatore e beneficiario nello stesso Stato membro



3.1.2.9 Rimessa di denaro – pagatore e beneficiario nello stesso Stato membro

Figura 29 – Identificazione dei pagamenti transfrontalieri tramite rimessa di denaro con pagatore e beneficiario nello stesso Stato membro



In questo caso il pagatore e il beneficiario sono localizzati nello stesso Stato membro, ma si avvalgono di istituti di rimessa di denaro in Stati membri diversi per eseguire una rimessa di denaro.

Dato che le rimesse di denaro sono eseguite senza che siano necessari conti di pagamento, gli identificativi da utilizzare per localizzare il pagatore e il beneficiario saranno i BIC dei rispettivi istituti di rimessa di denaro. Poiché entrambi gli istituti sono localizzati in Stati membri diversi, tale pagamento dovrebbe essere considerato transfrontaliero anche se il pagatore e il beneficiario sono localizzati nello stesso Stato membro.

3.2 Soglia dei 25 pagamenti transfrontalieri a norma dell'articolo 243 ter, paragrafo 2

Il secondo controllo che i prestatori di servizi di pagamento devono effettuare riguarda la soglia dei 25 pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 243 ter, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

L'obbligo cui sono soggetti i prestatori di servizi di pagamento ai sensi del paragrafo 1 si applica quando, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.

Il numero dei pagamenti transfrontalieri di cui al primo comma del presente paragrafo sono calcolati in relazione ai servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo di cui all'articolo 243 quater, paragrafo 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento disponga di informazioni indicanti che il beneficiario possiede più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

Questo articolo prevede che il beneficiario riceva più di 25 pagamenti transfrontalieri per trimestre affinché se ne attivi l'inclusione nella relazione trimestrale del prestatore di servizi di pagamento. Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento non abbia eseguito più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario, non dovrà comunicare i dati ad esso relativi. Per contro, in caso di superamento della soglia il prestatore di servizi di pagamento dovrà comunicare tutte le operazioni destinate al beneficiario (e non solo le operazioni che superano la soglia).

Il secondo comma definisce i dettagli riguardo al calcolo della soglia. La regola della soglia è stata stabilita al fine di garantire che siano raccolti solo i dati relativi a soggetti passivi e che i dati relativi ai privati cittadini che ricevono pagamenti transfrontalieri occasionali non siano raccolti o trasmessi al CESOP. Essa funge anche da misura di semplificazione e da presunzione di attività economiche, il che significa che i prestatori di servizi di pagamento devono comunicare i beneficiari che superano la soglia, indipendentemente dal fatto che dispongano o meno di informazioni sulla loro qualità di soggetti passivi.

3.2.1 La regola di base – calcolo dei pagamenti transfrontalieri per identificativo

La regola di base di cui all'articolo 243 ter, paragrafo 2, prevede che il numero di pagamenti transfrontalieri per un beneficiario sia calcolato utilizzando l'identificativo del beneficiario di cui all'articolo 243 quater, paragrafo 2. A tale riguardo, si rimanda al paragrafo 3.1.1 per una panoramica degli identificativi pertinenti in base al metodo di pagamento. Per il calcolo dovrebbero inoltre essere utilizzati solo i pagamenti transfrontalieri (cfr. Sezione 3.1 per la definizione di pagamenti transfrontalieri).

In applicazione di tale regola, per calcolare il totale i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario dovranno, ad esempio, prendere in considerazione tutti i pagamenti transfrontalieri destinati a un unico IBAN. Se tale quantità supera i 25 pagamenti transfrontalieri, tutti i pagamenti destinati a tale IBAN nel corso del trimestre dovranno essere comunicati al CESOP insieme ai dati del titolare del conto (cfr. sezione 4 per l'elenco completo dei dati da trasmettere).

Il calcolo deve inoltre essere effettuato per quanto riguarda i servizi di pagamento forniti per Stato membro. Ciò significa che se un prestatore di servizi di pagamento ha sedi in più Stati membri, ciascuna di esse dovrebbe effettuare il calcolo separatamente e non accorpate tutte le sue operazioni a livello di gruppo. Lo stesso vale se il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi tramite agenti commerciali o direttamente.

3.2.2 La regola aggiuntiva – aggregazione dei pagamenti transfrontalieri per beneficiario

Non è raro che un determinato beneficiario metta a disposizione del pagatore vari metodi di pagamento che possono essere collegati a identificativi diversi (ad esempio un IBAN per il bonifico, un codice identificativo dell'esercente per il pagamento tramite carta e un conto di moneta elettronica). Al fine di garantire che i pagamenti destinati alle imprese siano omessi dalla comunicazione perché suddivisi in più metodi di pagamento, l'articolo 243 ter, paragrafo 2, stabilisce una regola aggiuntiva che impone ai prestatori di servizi di pagamento di aggregare i pagamenti eseguiti con più identificativi quando sono a conoscenza del fatto che tali identificativi si riferiscono effettivamente allo stesso beneficiario.

In base a tale regola, se un prestatore di servizi di pagamento esegue una serie di pagamenti utilizzando due codici IBAN diversi, o ad esempio utilizzando un IBAN e un codice identificativo dell'esercente, e sa che lo stesso beneficiario è titolare di entrambi i conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento deve considerare i due conti di pagamento come un unico conto ai fini del confronto con la soglia e includere nel calcolo tutti i pagamenti eseguiti su entrambi i conti.

Nota: l'aggregazione dei conti di pagamento per il calcolo della soglia non deve incidere sulla comunicazione dei dati stessi, che deve essere effettuata utilizzando i dati relativi alle operazioni e quindi considerando entrambi i conti come conti di pagamento diversi. I prestatori di servizi di pagamento non devono pertanto aggregare i dati trasmessi in applicazione di tale regola.

A titolo di esempio: ne consegue che se un prestatore di servizi di pagamento ha individuato che un beneficiario è titolare di due conti di pagamento, non deve includerli entrambi come conto del beneficiario per ciascuna operazione.

3.2.2.1 Quando dovrebbero essere aggregati i conti di pagamento per il calcolo?

I prestatori di servizi di pagamento devono sempre cercare di stabilire se due conti di pagamento sono effettivamente collegati allo stesso beneficiario avvalendosi delle informazioni di cui dispongono. Tuttavia i conti di pagamento dovrebbero essere aggregati solo quando si riferiscono allo stesso beneficiario. In base alla definizione della PSD2, ciò implica che il titolare di entrambi i conti di pagamento deve essere un'unica persona fisica o giuridica.

In applicazione di questa regola, l'aggregazione deve essere effettuata quando i conti di pagamento sono intestati alla stessa persona, società o succursale della stessa società. Al contrario, non si dovrebbe procedere a un'aggregazione quando i titolari dei conti di pagamento sono soggetti diversi, anche se collegati tra loro. È il caso, ad esempio, dei franchising o delle controllate che non dovrebbero essere soggetti all'aggregazione.

Nota: nel caso specifico in cui un conto sia cointestato a due o più titolari, si ritiene che il beneficiario sia l'insieme di tutti i titolari. Ciò implica che se uno dei titolari fosse anche titolare di un altro conto di pagamento non si dovrebbe procedere all'aggregazione, salvo che tutti i titolari di entrambi i conti siano gli stessi.

Esempio: il sig. X e il sig. Y sono contitolari di un conto bancario in cui ricevono i pagamenti relativi alla loro attività commerciale. Il sig. X ha anche un conto bancario cointestato con la sig.ra Z, sua moglie, mentre il sig. Y è l'unico titolare di un altro conto. In questo caso nessuno dei conti dovrebbe essere aggregato in quanto i titolari dei tre conti non sono tutti gli stessi.

3.2.2.2 Dati da utilizzare per l'aggregazione

Al fine di stabilire se un beneficiario a cui sono collegati più conti di pagamento sia di fatto un soggetto unico, i prestatori di servizi di pagamento sono liberi di utilizzare tutte le informazioni a loro disposizione, comprese quelle raccolte in fase di apertura del conto di pagamento. Gli indicatori con un grado elevato di imprecisione, tra cui i nomi, dovrebbero essere utilizzati solo se garantiscono un ragionevole grado di unicità nel caso specifico, onde evitare distorsioni nella comunicazione (ad esempio evitare l'aggregazione di nomi comuni).

Tuttavia, tra i dati da trasmettere al CESOP, vi è un numero che può anche servire da indicatore del fatto che il beneficiario è un soggetto unico:


1. **partita IVA/codice fiscale:** anche se questo dato potrebbe non essere sempre a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, quando disponibile può costituire un chiaro indicatore che i beneficiari tra due conti di pagamento sono di fatto un unico soggetto. Solo una singola impresa sarà infatti autorizzata a condividere lo stesso numero di identificazione IVA o codice fiscale. Quando i prestatori di servizi di pagamento possono stabilire che i beneficiari di due conti di pagamento condividono lo stesso numero di identificazione IVA/codice fiscale, è pertanto molto probabile che tali beneficiari siano un soggetto unico;

2. **nome:** anche il nome del beneficiario può contribuire a stabilire che si tratta dello stesso soggetto. Sebbene non sia esente da errori e le imprese possano alternare la ragione sociale e la denominazione commerciale, rimane un indicatore chiaro del fatto che due beneficiari potrebbero essere un unico soggetto. Soprattutto se abbinato all'indirizzo o ad altre informazioni a disposizione del prestatore di servizi di pagamento;
3. **indirizzo:** anche se i loro nomi sono diversi, il fatto che due beneficiari abbiano lo stesso indirizzo indica ugualmente che potrebbe trattarsi dello stesso soggetto. L'indirizzo dovrebbe ovviamente essere sottoposto a un controllo incrociato con altre informazioni disponibili, ma può comunque rivelarsi utile per l'aggregazione dei conti di pagamento;
4. **altri:** come già detto, i prestatori di servizi di pagamento sono liberi di utilizzare tutte le informazioni a loro disposizione per aggregare i conti di pagamento. Tra queste informazioni possono figurare, ad esempio, il numero di identificazione dell'impresa, l'indirizzo IP, l'indirizzo di posta elettronica, i contratti ecc.

3.2.3 Applicazione pratica

3.2.3.1 Aggregazione di vari metodi di pagamento

Figura 30 – Aggregazione di vari metodi di pagamento presso un unico beneficiario



In questa situazione molteplici pagatori, titolari di conti di pagamento presso un unico prestatore di servizi di pagamento, dispongono gli ordini di pagamento a favore di un unico beneficiario. Il beneficiario offre diversi metodi di pagamento, quali bonifici, addebiti diretti e pagamenti tramite carta, che sono tutti utilizzati dai pagatori e sono tutti gestiti da diversi prestatori di servizi di pagamento per conto del beneficiario.

In applicazione delle disposizioni di base, il prestatore di servizi di pagamento dei pagatori dovrebbe di norma calcolare la soglia utilizzando ciascun identificativo separatamente. È pertanto opportuno comunicare al CESOP solo i 30 pagamenti tramite carta.

Tuttavia, poiché il beneficiario finale è un unico soggetto, il prestatore di servizi di pagamento dei pagatori deve stabilire se tutti questi conti di pagamento sono effettivamente collegati a un unico soggetto. Se ad esempio il nome e l'indirizzo del beneficiario disponibili per tutti i metodi di pagamento


sono gli stessi, il prestatore di servizi di pagamento dei pagatori potrebbe ritenere che il beneficiario collegato a tale conto di pagamento sia un unico soggetto e procedere quindi all'aggregazione di tutti i pagamenti. Ne consegue che al CESOP sarebbero comunicati anche i bonifici e gli addebiti diretti piuttosto che i soli pagamenti tramite carta.

Per contro, si dovrebbe procedere all'aggregazione soltanto dei pagamenti eseguiti da un unico prestatore di servizi di pagamento per Stato membro. I prestatori di servizi di pagamento del beneficiario non devono pertanto aggregare tra loro i pagamenti, in quanto non possono sapere come agiranno gli altri.

Nota: sebbene il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non comunichi l'operazione in quanto intra UE, dovrebbe comunque procedere all'aggregazione in applicazione dell'articolo 243 ter, paragrafo 3 (cfr. sezione 4.3).

3.2.3.2 Aggregazione di vari conti del beneficiario presso un unico prestatore di servizi di pagamento

Figura 31 – Aggregazione di vari conti del beneficiario presso un unico prestatore di servizi di pagamento




In questa situazione il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riceve più pagamenti su conti di pagamento diversi, tutti intestati a un unico beneficiario. Per stabilire se i pagamenti eseguiti su tali conti debbano essere comunicati, il prestatore di servizi di pagamento dovrà utilizzare le informazioni di cui dispone per appurare che i conti si riferiscono allo stesso beneficiario e aggregare tutti i pagamenti che esegue su tali conti di pagamento.

Per contro, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sarà soggetto all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 243 ter, paragrafo 3, in quanto esiste un prestatore di servizi di pagamento del beneficiario nell'Unione europea. Dovrà tuttavia tenere conto di tali pagamenti ai fini del calcolo della soglia nel caso in cui debba comunicare anche i pagamenti eseguiti su un conto di pagamento dello stesso beneficiario aperto in paesi terzi (cfr. sezione 4.3).

3.2.3.3 Il beneficiario è un franchising

Figura 32 – Non aggregazione del franchising



In questo caso i beneficiari adottano un modello di franchising in cui condividono tutti una denominazione commerciale o un marchio simile e distribuiscono gli stessi prodotti, pur essendo tutti soggetti giuridici indipendenti e diversi.

Come spiegato in precedenza, l'aggregazione dovrebbe avvenire solo quando i conti di pagamento sono tutti intestati agli stessi soggetti giuridici. In caso di franchising, tutti i soggetti saranno diversi e avranno partite IVA/codici fiscali diversi. Con queste informazioni a disposizione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario può facilmente stabilire che non si tratta dello stesso beneficiario nonostante la denominazione simile e che non dovrà aggregare i pagamenti sui vari conti.


3.2.3.4 Aggregazione del conto "principale"

In questa situazione il beneficiario utilizza un conto principale presso un unico prestatore di servizi di pagamento per ricevere fondi e successivamente ridistribuisce i pagamenti destinati a vari "sottoconti" e a vari beneficiari. Questa procedura è particolarmente comune per i mercati, che tenderanno a centralizzare i pagamenti prima di ridistribuirli.

In tal caso è importante tenere presente che l'articolo 243 ter, paragrafo 2, non prevede alcuna forma di disaggregazione, anche se i dati indicano che tali conti sono utilizzati da più beneficiari. Ciò significa che potrebbero essere aggregati vari conti di pagamento, ma che un unico conto di pagamento non dovrebbe mai essere diviso, anche se in pratica esso servirà a più beneficiari.


Di conseguenza, di fronte a tale situazione, i prestatori di servizi di pagamento dovranno calcolare i pagamenti eseguiti sul conto "principale" e comunicarli, senza considerare i sottoconti.

Figura 33 – calcolo della soglia per i conti principali



3.2.3.5 Aggregazione per prestatori di servizi di moneta elettronica e mercati

Figura 34 – Aggregazione per prestatori di servizi di moneta elettronica e mercati



In questo caso i pagamenti sono centralizzati da un intermediario (istituto di moneta elettronica o mercato) che detiene i fondi prima di redistribuirli su vari conti di pagamento del beneficiario. Contrariamente al caso del conto principale, il beneficiario in questo caso non è titolare di un unico conto, ma di più conti su cui riceve i fondi trasmessi dall'intermediario (ad esempio conto di moneta elettronica, conto bancario ecc.).

Per quanto riguarda il prestatore di servizi di pagamento dei pagatori, tutti questi pagamenti saranno inviati al conto dell'intermediario, il che significa che non è necessario procedere all'aggregazione (né alla disaggregazione). L'intermediario dovrà tuttavia utilizzare le informazioni di cui dispone per aggregare tutti i pagamenti eseguiti sui vari conti di pagamento del beneficiario.

4 COMUNICAZIONE

4.1 Cosa fa scattare l'obbligo di comunicazione?

L'articolo 243 ter, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, aggiunto dalla direttiva (UE) 2020/284, stabilisce tutte le norme applicabili all'obbligo di comunicazione. In base a tale articolo, e come spiegato nelle sezioni 2 e 3 dei presenti orientamenti, per far scattare l'obbligo di comunicazione occorre prendere in considerazione due elementi:

- se sono soddisfatte le condizioni per rientrare nell'ambito di applicazione (cfr. sezione 2);
- se sono soddisfatte le condizioni in materia di controllo (cfr. sezione 3).

In pratica, ciò implica che solo i prestatori di servizi di pagamento che forniscono i servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione (di cui all'articolo 243 bis della direttiva 2006/112/CE) e che eseguono più di 25 pagamenti transfrontalieri per trimestre destinati a un determinato beneficiario dovrebbero comunicare i dati.

Per far scattare l'obbligo di comunicazione queste due condizioni devono essere verificate e soddisfatte nel corso di ogni trimestre civile.

Ad esempio se nel corso di un trimestre civile un beneficiario soddisfa tali condizioni presso un prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo deve includere tale beneficiario nella propria comunicazione. Tuttavia se nel corso del trimestre civile successivo lo stesso prestatore di servizi di pagamento non esegue più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati a tale beneficiario, non deve includerlo nella propria comunicazione.

Se il beneficiario dovesse superare di nuovo la soglia nel trimestre successivo, il prestatore di servizi di pagamento deve includere nella propria comunicazione trimestrale i pagamenti che ha ricevuto nel corso di tale trimestre.

I pagamenti del periodo in cui non sono state soddisfatte tutte le condizioni non devono mai essere comunicati.

4.2 Con quale frequenza devono essere comunicati i dati?

L'articolo 243 ter, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, aggiunto dalla direttiva (UE) 2020/284, stabilisce le disposizioni relative al periodo di comunicazione.

*Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano **per ogni trimestre civile** al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che, in conformità delle disposizioni del titolo V, si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA.*

Secondo tale paragrafo, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a conservare una documentazione dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti che ricevono ogni trimestre civile. Si tratta del periodo durante il quale le informazioni devono essere raccolte e comunicate. Oltre a questo, l'articolo 24 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, aggiunto dal regolamento (UE) 2020/283, indica il periodo durante il quale gli Stati membri raccolgono i dati.

Ogni Stato membro raccoglie le informazioni sui beneficiari e sui pagamenti di cui all'articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE.

Ogni Stato membro raccoglie le informazioni di cui al primo comma dai prestatori di servizi di pagamento:

a) entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

Il combinato disposto di questi due articoli stabilisce il calendario per la comunicazione dei dati sui pagamenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento. La comunicazione ha luogo ogni trimestre a partire da gennaio 2024 e impone ai prestatori di servizi di pagamento di trasmettere i dati agli Stati membri al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui i dati si riferiscono.

La tabella che segue riporta i quattro periodi di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento e le rispettive date entro le quali i dati devono essere trasmessi agli Stati membri.

Periodi di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento:

- 1° periodo (gennaio-marzo): **30 aprile**
- 2° periodo (aprile-giugno): **31 luglio**
- 3° periodo (luglio-settembre): **31 ottobre**
- 4° periodo (ottobre-dicembre): **31 gennaio**

Una volta raccolti i dati, gli Stati membri li trasmettono al CESOP entro il decimo giorno del secondo mese successivo alla fine del periodo di comunicazione, in conformità dell'articolo 24 ter, paragrafo 3.

La tabella che segue indica i termini per la trasmissione dei dati al CESOP da parte degli Stati membri.

Termini per la trasmissione dei dati al CESOP:

- 1° periodo (gennaio-marzo): **10 maggio**
- 2° periodo (aprile-giugno): **10 agosto**
- 3° periodo (luglio-settembre): **10 novembre**
- 4° periodo (ottobre-dicembre): **10 febbraio**

4.3 Chi comunica i dati di cui all'articolo 243 ter, paragrafo 3?

Fatto salvo che un prestatore di servizi di pagamento può rientrare nel campo di applicazione dell'obbligo di comunicazione, l'articolo 243 ter, paragrafo 3, limita gli obblighi del prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai servizi di pagamento forniti dai prestatori di servizi di pagamento del pagatore rispetto a qualsiasi pagamento ove almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sia localizzato in uno Stato membro, come indicato dal BIC del prestatore di servizi di pagamento o da qualsiasi altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento e la sua localizzazione. Ciononostante, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include tali servizi di pagamento nel calcolo di cui al paragrafo 2.

In pratica, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non dovrà conservare una documentazione dei beneficiari se almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in uno Stato membro, come indicato dal BIC o da altro codice identificativo d'azienda del prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrà conservare e comunicare i dati solo quando in uno Stato membro non sono presenti prestatori di servizi di pagamento del beneficiario.

Nota: per quanto riguarda l'obbligo di essere localizzati in uno Stato membro, quest'ultimo è da intendersi nel senso territoriale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva IVA e non dovrebbe pertanto includere i territori terzi quali definiti all'articolo 6 della medesima direttiva. Di conseguenza, se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in un territorio terzo, la comunicazione è effettuata dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Ciò implica che quando i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono in uno Stato membro, l'obbligo di comunicazione ricade esclusivamente su di essi. L'articolo non impone un limite per quanto riguarda il numero di prestatori di servizi di pagamento che dovrebbero comunicare l'operazione, il che significa che se, sulla base del proprio modello commerciale, più di un prestatore di servizi di pagamento partecipa al pagamento dal lato del beneficiario (ad esempio a causa di subappalti), tutti i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono tenuti a comunicare i dati.

Nel caso specifico dei rimborsi di pagamenti, la comunicazione deve essere effettuata dal prestatore di servizi di pagamento che ha comunicato l'operazione originaria, in quanto è il soggetto più idoneo a collegare entrambe le comunicazioni.

Infine, l'ultima frase dell'articolo 243 ter, paragrafo 3, stabilisce una disposizione speciale per il calcolo della soglia: anche se un pagamento non è comunicato da un prestatore di servizi di pagamento in applicazione di tale disposizione, esso è comunque incluso nel calcolo e nell'aggregazione della soglia delle 25 operazioni transfrontaliere.

Esempio: un prestatore di servizi di pagamento dello Stato membro 1 (prestatore di servizi di pagamento del pagatore) esegue operazioni di pagamento destinate a un beneficiario che è titolare di un conto di pagamento nello Stato membro 2 e di un altro in un paese terzo. In un dato trimestre, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore esegue:

- 200 pagamenti sul conto di pagamento nello Stato membro 2;
- 20 pagamenti sul conto di pagamento nel paese terzo.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243 ter, sono soddisfatte tutte le condizioni per far scattare l'obbligo di comunicazione, ma il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non comunicherà i pagamenti eseguiti sul conto di pagamento nello Stato membro 2, in quanto lo farà il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario nello Stato membro 2.


Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrà comunque comunicare i pagamenti eseguiti sul conto di pagamento nel paese terzo, in quanto la soglia deve essere calcolata includendo i pagamenti eseguiti sul conto di pagamento nello Stato membro 2 ed è pertanto superiore a 25 pagamenti transfrontalieri.

4.3.1 Applicazione pratica

4.3.1.1 Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il beneficiario sono in un altro Stato membro

Questo esempio illustra in modo chiaro l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 243 ter. Secondo l'articolo 243 ter, paragrafo 3 (allorché tutte le altre condizioni sono soddisfatte) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, se localizzato in uno Stato membro, è l'unico responsabile dell'obbligo di comunicazione.


Figura 34 – Comunicazione quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è in un altro Stato membro



4.3.1.2 Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il beneficiario sono in un paese terzo


Si tratta anche in questo caso di un'applicazione diretta delle disposizioni di cui all'articolo 243 ter. Poiché non sono presenti prestatori di servizi di pagamento del beneficiario localizzati in un altro Stato membro, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sarà responsabile dell'obbligo di comunicazione.

Figura 35 – Comunicazione quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è in un paese terzo o territorio terzo



4.3.1.3 Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è in uno Stato membro e il beneficiario in un paese terzo

Figura 36 – Comunicazione quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è in uno Stato membro mentre il beneficiario è in un paese terzo o territorio terzo




In questo caso il beneficiario che è localizzato in un paese terzo si avvale di un prestatore di servizi di pagamento localizzato in uno Stato membro. Poiché l'articolo 243 ter, paragrafo 3, limita la comunicazione del prestatore di servizi di pagamento del pagatore a quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in uno Stato membro, quest'ultimo è l'unico responsabile dell'obbligo di comunicazione.

4.3.1.4 Il beneficiario è in uno Stato membro e più prestatori di servizi di pagamento partecipano all'operazione di pagamento

In questa situazione il beneficiario si avvale di più prestatori di servizi di pagamento localizzati in Stati membri diversi per il trattamento di un'operazione di pagamento. Dato che l'articolo 243 ter, paragrafo 3, non prevede alcuna limitazione al numero di prestatori di servizi di pagamento del beneficiario responsabili della comunicazione, tutti quelli che soddisfano le condizioni per rientrare nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione sono responsabili della comunicazione del pagamento.


Nota: un intermediario che partecipa all'operazione di pagamento non è tenuto a comunicare alcun pagamento se le sue attività riguardano la prestazione di servizi tecnici esclusivamente a supporto della prestazione di servizi di pagamento senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, in quanto tale soggetto non è considerato un prestatore di servizi di pagamento.

Figura 37 – Comunicazione quando più prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono negli Stati membri



4.3.1.5 Il beneficiario è in un paese terzo ma si avvale di un prestatore di servizi di pagamento localizzato in uno Stato membro

Figura 38 – Comunicazione quando almeno un prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si trova in uno Stato membro



In questo esempio il beneficiario è localizzato in un paese terzo e ha un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento di un paese terzo. Tuttavia, poiché per rifornire il mercato dell'UE il beneficiario si avvale anche di un intermediario nell'Unione europea, come un mercato o un prestatore di servizi di moneta elettronica, tale intermediario sarà responsabile dell'obbligo di comunicazione.

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e la banca del beneficiario localizzata nel paese terzo non dovranno comunicare i dati.

4.3.2 *Situazione dei paesi del SEE*

I paesi del SEE sono inclusi nell'ambito di applicazione territoriale della PSD2 e gli Stati del SEE non appartenenti all'Unione possono avere prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di pagamento nell'UE. La disposizione in materia di limitazione di cui all'articolo 243 ter si applica solo quando tali prestatori di servizi di pagamento hanno una presenza in un altro Stato membro che possa essere verificata tramite l'IBAN o altro codice identificativo d'azienda del prestatore di servizi di pagamento del SEE.

Ciò significa che se, stando al suo IBAN o ad altro codice identificativo d'azienda, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in un paese del SEE sarà il prestatore di servizi di pagamento del pagatore a dover comunicare i dati. Per contro, se un prestatore di servizi di pagamento di un paese del SEE gestisce succursali in uno Stato membro, queste saranno soggette all'obbligo di comunicazione e potrebbero essere considerate prestatori di servizi di pagamento del beneficiario.

4.4 Dove dovrebbero essere comunicati i dati?

Le disposizioni relative al luogo in cui i dati devono essere comunicati sono stabilite nell'articolo 243 ter, paragrafo 4, lettera b), della direttiva IVA modificata.

Quando l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 è applicabile, la documentazione:

b) è messa a disposizione, in conformità dell'articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010, dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento o degli Stati membri ospitanti se il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine.

Secondo tale articolo, i prestatori di servizi di pagamento comunicano i dati sui pagamenti al proprio Stato membro di origine o, qualora prestino servizi di pagamento in più Stati membri, allo Stato membro o agli Stati membri ospitanti.

Le definizioni di Stato membro di origine e di Stato membro ospitante sono contenute nell'articolo 243 bis della direttiva, che fa direttamente riferimento al pertinente articolo della PSD2.

Secondo la definizione della PSD2, lo Stato membro di origine è lo Stato membro in cui un prestatore di servizi di pagamento ha richiesto e ottenuto la licenza per i pagamenti, che dovrebbe corrispondere a quello in cui ha la sede legale o la sede centrale.

Lo Stato membro ospitante è invece qualsiasi Stato membro diverso da quello di origine in cui il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento tramite un agente, una succursale o direttamente.

Esempio: un prestatore di servizi di pagamento è titolare di una licenza per i pagamenti rilasciata dallo Stato membro 1 e fornisce anche servizi di pagamento nello Stato membro 2 tramite una succursale e nello Stato membro 3 tramite un agente.

In applicazione delle disposizioni, tale prestatore di servizi di pagamento dovrà comunicare allo Stato membro 1 i pagamenti che esegue nello Stato membro 1, i pagamenti che esegue nello Stato membro 2 allo Stato membro 2 e i pagamenti che esegue nello Stato membro 3 allo Stato membro 3.

Esempio 2: un prestatore di servizi di moneta elettronica è titolare di una licenza per i pagamenti per prestare servizi di pagamento dallo Stato membro 1. Applica poi il regime di "passaporto" per prestare servizi di pagamento in tutti gli altri Stati membri dell'Unione. Conformemente alla disposizione di cui all'articolo 243 ter, paragrafo 4, comunica i dati in tutti gli Stati membri in relazione ai rispettivi pagamenti che esegue in ciascuno di essi.

4.4.1 Prestazione diretta di servizi di pagamento negli Stati membri ospitanti

Stabilire in quali Stati membri un prestatore di servizi di pagamento dovrebbe comunicare i propri pagamenti è più semplice quando ha una presenza fisica in tali Stati membri, ad esempio quando opera tramite una succursale o un agente. Quando i servizi di pagamento sono prestati direttamente da uno Stato membro a un altro, la situazione diventa un po' più complessa in quanto non vi è una presenza fisica che consenta di operare una chiara distinzione tra le attività svolte nello Stato membro ospitante e nello Stato membro di origine.

I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attenersi alla propria licenza per i pagamenti per stabilire dove prestano i servizi. Un prestatore di servizi di pagamento deve informare l'autorità dello Stato membro ospitante prima di poter prestare servizi di pagamento nel suo territorio, il che viene poi documentato nel registro dei prestatori di servizi di pagamento di tale Stato membro¹³. Attraverso tale registro e avvalendosi delle informazioni disponibili nella propria banca dati clienti, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere in grado di identificare chiaramente quali servizi vengono prestati e dove.

Esempio: un prestatore di servizi di moneta elettronica è titolare di una licenza per i pagamenti nello Stato membro 1 e presta anche servizi di pagamento negli Stati membri 2 e 3. Al fine di stabilire quali dati debbano essere comunicati in ciascuno Stato membro, esso controllerà la sua licenza per i pagamenti e la localizzazione dei suoi clienti.

Pertanto se il prestatore di servizi di moneta elettronica opera come prestatore di servizi di pagamento del pagatore per i pagamenti che hanno origine nello Stato membro 1 e sono destinati a un paese terzo, comunicherà tali pagamenti nello Stato membro 1. Se opera come prestatore di servizi di pagamento del beneficiario per i pagamenti che hanno origine nello Stato membro 3 e sono destinati allo Stato membro 2, comunicherà tali pagamenti nello Stato membro 2.

4.4.2 *Situazione dei paesi del SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)*

Come spiegato nella sezione 2.1.1, la PSD2 si applica anche ai paesi che sono membri del SEE. Ciò significa che questi paesi possono legalmente ottenere una licenza per i pagamenti nel paese di origine e applicare poi il regime di "passaporto" per prestare servizi di pagamento in tutta l'Unione europea, compresa la prestazione diretta di servizi di pagamento senza presenza fisica.

Come indicato nella sezione 4.3.2., i pagamenti destinati ai paesi del SEE sono considerati pagamenti destinati a paesi terzi. In tali casi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore stabilito in uno Stato membro comunicherà il pagamento nello Stato membro del pagatore (che si tratti dello Stato membro ospitante o dello Stato membro di origine).

Per contro, i prestatori di servizi di pagamento stabiliti in paesi del SEE che prestano servizi di pagamento nell'Unione europea dovranno comunicare tali pagamenti nello Stato membro ospitante. Le disposizioni di cui all'articolo 243 ter continuano comunque ad applicarsi e solo gli ordini di pagamento disposti da un pagatore (o tramite il mandato di un pagatore in caso di addebiti diretti) nell'Unione europea (secondo le disposizioni in materia di localizzazione di cui all'articolo 243 quater) sono comunicati al CESOP. Essi non dovrebbero pertanto comunicare gli ordini di pagamento disposti da un paese del SEE.

Esempio: un prestatore di servizi di pagamento titolare di una licenza per i pagamenti norvegese presta servizi di pagamento in Svezia e in Islanda. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 243 ter, il prestatore di servizi di pagamento:

- comunicherà in Svezia tutti gli ordini di pagamento disposti da pagatori in Svezia e destinati a Norvegia, Islanda o qualsiasi altro paese terzo;
- comunicherà in Svezia tutti i pagamenti destinati a beneficiari in Svezia, laddove il pagatore sia in uno Stato membro diverso dalla Svezia;

¹³ Informazioni sugli Stati membri di origine e ospitanti di un prestatore di servizi di pagamento sono disponibili anche sul sito web dell'Autorità bancaria europea (<https://euclid.eba.europa.eu/register/>).

- non comunicherà alcun pagamento tra la Norvegia e l'Islanda o tra la Norvegia o l'Islanda e un paese terzo;
- non comunicherà gli ordini di pagamento disposti da pagatori in Svezia e destinati a beneficiari in un altro Stato membro.

4.5 Quali dati dovrebbero essere comunicati dai prestatori di servizi di pagamento?

L'elenco dei dati che devono essere comunicati è stabilito all'articolo 243 quinquies della direttiva 2006/112 modificata; tali dati possono essere suddivisi in due insiemi: i dati relativi al beneficiario (articolo 243 quinquies, paragrafo 1) e i dati relativi a ciascun pagamento ricevuto dal beneficiario (articolo 243 quinquies, paragrafo 2).

1. La documentazione che i prestatori di servizi di pagamento devono conservare ai sensi dell'articolo 243 ter contiene le informazioni seguenti:

- a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;*
- b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;*
- c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;*
- d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;*
- e) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;*
- f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;*
- g) i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 243 ter, paragrafo 1;*
- h) i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti individuati come relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

- a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso di pagamento;*
- b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso di pagamento;*
- c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, secondo il caso, e le informazioni utilizzate per determinare l'origine o la destinazione del pagamento o del rimborso di pagamento in conformità dell'articolo 243 quater;*
- d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;*
- e) se del caso, l'indicazione che l'ordine di pagamento è disposto nei locali dell'esercente.*

Tali dati devono essere trasmessi tramite un formulario standard in formato XML che è descritto in dettaglio nell'allegato del regolamento di esecuzione¹⁴. Le specifiche per il formulario (definizione dello schema XML) e il manuale per l'utente sono disponibili sulla pagina dedicata al CESOP del portale Europa¹⁵.

Data la molteplicità di dati che si possono raccogliere per i diversi campi, la sezione seguente è incentrata sulla descrizione di quanto è previsto per ogni campo di dati e cercherà di fornire, per ciascuno dei principali metodi di pagamento, esempi di dati che potrebbero essere comunicati al CESOP. L'elenco non è esaustivo e altri dati potrebbero risultare validi purché corrispondano a quelli di cui all'articolo 243 quinquies.

4.5.1 Panoramica dei dati

Secondo l'allegato del regolamento di esecuzione, nel formulario elettronico devono figurare 15 dati principali che rappresentano i dati richiesti a norma dell'articolo 243 quinquies della direttiva IVA.

Tali dati sono elencati nella tabella che segue, che contiene anche una descrizione di ciò che rappresentano e se sono obbligatori o meno. Ai fini della tabella si applicano le definizioni seguenti:

- **obbligatorio**: questo dato deve essere sempre indicato e presente nel formulario. La mancata indicazione del dato comporta il rigetto del formulario e il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione;
- **facoltativo obbligatorio**: questo dato è sempre indicato quando è a disposizione del prestatore di servizi di pagamento. La mancata indicazione del dato quando è disponibile comporta il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione. Tuttavia, se il dato non è a disposizione del prestatore di servizi di pagamento e il campo non è compilato, il formulario non sarà respinto e l'obbligo di comunicazione sarà comunque considerato rispettato;
- **obbligatorio se applicabile**: questo dato è indicato quando sono soddisfatte le condizioni specifiche per la sua indicazione. La mancata indicazione del dato quando le condizioni sono soddisfatte comporta il rigetto del formulario e il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione. Se le condizioni non sono soddisfatte, il dato non deve essere indicato. La maggior parte dei dati contrassegnati in questo modo riguarda la scelta tra due possibilità che si escludono a vicenda.

¹⁴ https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-04/C_2022_2043_F1_COMMISSION_IMPLEMENTING_REGULATION_EN_V3_P1_1727569-1.pdf.

¹⁵ https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/central-electronic-system-payment-information-cesop_en.

Tabella 2 – Panoramica dei dati che devono essere trasmessi

Case N.	Dato Nome	art. 243 quinquies	Descrizione	Obbligatorio
1	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che effettua la comunicazione	paragrafo 1, lettera a)	<p>Questo dato sarà utilizzato per identificare il prestatore di servizi di pagamento che comunica i dati sui pagamenti all'autorità fiscale. I dati da comunicare dovrebbero essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice identificativo d'azienda (BIC), quale definito all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, del prestatore di servizi di pagamento che comunica i dati; o • altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento. Vi possono rientrare gli identificativi nazionali quali numeri dell'impresa, numeri di registrazione nazionale ecc. <p>Questa casella non va confusa con il dato della casella 5. Sebbene gli identificativi richiesti siano gli stessi, la casella 1 si riferisce al codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che comunica i dati, mentre il dato nella casella 5 si riferisce al codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, che può essere diverso da quello che comunica i dati se il pagamento è destinato a paesi terzi.</p>	Obbligatorio
2	Nome del beneficiario	paragrafo 1, lettera b)	<p>In questo campo sono indicate tutte le denominazioni del beneficiario disponibili nella documentazione dei prestatori di servizi di pagamento. Se il prestatore di servizi di pagamento non dispone di una documentazione per il beneficiario, il nome inserito dal pagatore è considerato al pari del nome che figura nella documentazione. Le denominazioni possono comprendere la denominazione legale, la denominazione "operante come", il nome utilizzato per la registrazione, i recapiti ecc.</p> <p>Se il nome presente nella documentazione è in conflitto con il nome inserito dal pagatore per disporre l'operazione di pagamento, prevale il nome presente nella documentazione.</p>	Obbligatorio

¹⁶ Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

3	IVA/codice di identificazione fiscale del beneficiario	paragrafo 1, lettera c)	<p>In questo campo sono indicati tutti i codici fiscali del beneficiario disponibili. Vi possono rientrare il numero di identificazione IVA europeo, il numero di identificazione IVA nazionale, il codice di identificazione fiscale o qualsiasi numero nazionale che, pur non essendo strettamente connesso alla fiscalità o emesso da un'autorità fiscale, sia utilizzato a fini fiscali e consenta l'identificazione unica del titolare (ad esempio, numeri di previdenza sociale, numero di registrazione dell'impresa ecc.).</p>	Facoltativo Obbligatorio
4	Identificativo del conto del beneficiario	paragrafo 1, lettera d)	<p>Questo campo è finalizzato a identificare con precisione il conto di pagamento del beneficiario sul quale vengono trasferiti i fondi. Pertanto esso contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'IBAN del conto di pagamento del beneficiario, quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012; o • altro identificativo che individui, senza ambiguità, e fornisca la localizzazione del beneficiario che partecipa all'operazione. Vi possono rientrare il codice identificativo dell'esercente, i conti di moneta elettronica, i numeri di registrazione SWIFT, i numeri di conti nazionali ecc. <p>L'articolo 243 quinquies, paragrafo 1, lettera d), stabilisce una priorità per l'IBAN. Solo quando non è disponibile va fornito un altro identificativo.</p>	È obbligatorio se applicabile, quando i fondi sono trasferiti su un conto di pagamento del beneficiario.
5	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	paragrafo 1, lettera e)	<p>Questo campo è finalizzato a identificare il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario quando quest'ultimo riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento (rimessa di denaro). Dato che non esiste un conto di pagamento, non è possibile trarre un suo identificativo dalla casella 4. Il soggetto che effettua la comunicazione dovrà pertanto indicare il codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario.</p> <p>In questo campo, i dati da fornire sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice identificativo d'azienda (BIC), quale definito all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario; o • altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario. Vi possono rientrare gli identificativi nazionali quali numeri dell'impresa, numeri di registrazione nazionale ecc. <p>Questo campo non va confuso con il dato richiesto nella casella 1 (cfr. sopra). Inoltre le caselle 4 e 5 si escludono a vicenda e solo una di esse deve essere compilata.</p>	È obbligatorio se applicabile, quando i fondi sono trasferiti a un beneficiario che non dispone di un conto di pagamento.

6	Indirizzo del beneficiario	paragrafo 1, lettera f)	<p>In questo campo sono indicati tutti gli indirizzi disponibili del beneficiario presenti nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento. Tra gli indirizzi possono figurare la sede legale, l'indirizzo commerciale, l'indirizzo di del magazzino, nonché gli indirizzi di posta elettronica, gli indirizzi delle pagine web o l'indirizzo IP.</p> <p>Sulla base dei dati a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, l'indirizzo può essere più o meno dettagliato, comprendendo dal paese alla strada. Non è inoltre necessario allineare l'indirizzo comunicato a quello utilizzato a norma dell'articolo 243 quater per individuare la localizzazione del beneficiario. Ciò significa, ad esempio, che l'indirizzo indicato può trovarsi in un paese diverso da quello del conto di pagamento del beneficiario (IBAN).</p> <p>Questo campo è compilato solo se nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento figura almeno un indirizzo del beneficiario. Se nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento non è presente un indirizzo, ma questo può essere desunto dal conto di pagamento (ad esempio il codice paese di un IBAN), non è necessario compilare questo campo.</p>	Facoltativo Obbligatorio
7	Rimborso	paragrafo 1, lettera h)	<p>Questo campo si propone di operare una distinzione tra i pagamenti eseguiti da un pagatore e i rimborsi destinati a un pagatore.</p> <p>I rimborsi possono comprendere i rimborsi tecnici quali definiti nella PSD2, ma anche rimborsi commerciali o qualsiasi altro tipo di rimborso, purché il prestatore di servizi di pagamento ne sia a conoscenza. Se un prestatore di servizi di pagamento non è a conoscenza del fatto che un'operazione è un rimborso, dovrebbe indicarla come normale pagamento (dato che tutte le altre condizioni per la comunicazione sono soddisfatte).</p> <p>In questo campo i prestatori di servizi di pagamento indicano che il pagamento è un rimborso. Il codice identificativo dell'operazione di rimborso e il riferimento all'operazione originaria sono indicati nella casella 14.</p>	Obbligatorio se applicabile
8	Data/ora	paragrafo 2, lettera a)	<p>In questo campo sono indicate la data e l'ora del pagamento. Data la molteplicità di date disponibili per un'unica operazione di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento possono comunicare più date.</p> <p>Tuttavia, al fine di facilitare l'individuazione di comunicazioni multiple e la standardizzazione delle comunicazioni, le sezioni seguenti elencano, per ciascun metodo di pagamento, almeno una data comune a tutti i prestatori di servizi di pagamento che partecipano a un'unica operazione di pagamento e che dovrebbe sempre essere comunicata (cfr. infra).</p>	Obbligatorio
9	Importo	paragrafo 2, lettera b)	<p>In questo campo è indicato l'importo totale dell'operazione di pagamento o del rimborso di pagamento.</p>	Obbligatorio
10	Valuta	paragrafo 2, lettera b)	<p>In questo campo è indicata la valuta dell'operazione di pagamento o dell'operazione di rimborso.</p> <p>In caso di cambio di valuta, l'importo del pagamento è indicato nella valuta originaria prima della prenotazione e</p>	Obbligatorio

			della conversione valutaria da parte di uno qualsiasi dei prestatori di servizi di pagamento.	
11	Stato membro di origine del pagamento	paragrafo 2, lettera c)	<p>In questo campo è indicato il codice paese dello Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario.</p> <p>I prestatori di servizi di pagamento devono indicare lo Stato membro di origine risultante dalle informazioni riportate nella casella 13 e conformemente all'articolo 243 quater. Nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento possa identificare più Stati membri per l'origine del pagamento, deve utilizzare quello che corrisponde in modo più accurato alla localizzazione del pagatore (cfr. sezione 3.1.1).</p>	Obbligatorio se applicabile, quando l'operazione è un pagamento
12	Stato membro di destinazione del rimborso	paragrafo 2, lettera c)	<p>In questo campo è indicato il codice paese dello Stato membro di destinazione del rimborso ricevuto dal pagatore.</p> <p>Tutte le disposizioni applicabili al casella 11 si applicano anche in questo caso.</p>	Obbligatorio se applicabile, quando l'operazione è un rimborso di cui alla casella 7
13	Informazioni sulla localizzazione del pagatore	paragrafo 2, lettera c)	<p>In questo campo le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso sono fornite conformemente all'articolo 243 quater.</p> <p>Le informazioni possono includere tutti i dati a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, quali descritti nella casella 11 (IBAN, indirizzo, numero di carta ecc.). È importante notare che in questo campo sono indicati soltanto i dati utilizzati, che non devono tuttavia essere trasmessi.</p> <p>Ne consegue che il prestatore di servizi di pagamento indicherà ad esempio che la localizzazione del pagatore è stata individuata in uno Stato membro utilizzando l'IBAN del conto di pagamento del pagatore. L'IBAN del pagatore stesso, tuttavia, non è mai trasmesso.</p>	Obbligatorio
14	Codice identificativo dell'operazione	paragrafo 2, lettera d)	<p>Questo campo è finalizzato a consentire una facile identificazione dei duplicati di pagamenti. Qualsiasi riferimento che individui, senza ambiguità, l'operazione di pagamento è pertanto riportato in questo campo.</p> <p>Quando sono disponibili più codici identificativi dell'operazione, dovrebbe sempre essere data priorità a quello che viene trasmesso lungo la catena di pagamento e che è a disposizione di altri prestatori di servizi di pagamento nella catena di pagamento.</p> <p>Nel caso dei rimborsi, come specificato nella casella 7, il codice identificativo dell'operazione comunicato per il rimborso è identico all'identificativo dell'operazione iniziale o quantomeno lo comprende.</p>	Obbligatorio
15	Presenza fisica	paragrafo 2, lettera e)	Questo campo è finalizzato a consentire una facile identificazione dei pagamenti fisici eseguiti dal pagatore nei locali del beneficiario, in contrapposizione ai pagamenti online.	Obbligatorio se applicabile

			In questo campo viene riportato qualsiasi riferimento che indichi la presenza del pagatore nei locali fisici dell'esercente al momento della disposizione dell'ordine di pagamento.	
--	--	--	---	--

4.5.2 Dati da comunicare per metodo di pagamento

4.5.2.1 Bonifico

Per un normale bonifico, il pagatore dispone alla propria banca l'ordine di trasferire fondi sul conto bancario del beneficiario.

Tabella 3 – Panoramica dei dati che devono essere trasmessi per il bonifico

N.	Dato	Disponibile per il prestatore di servizi di pagamento		Possibile formato standard accettato	Osservazioni
		Pagatore	Beneficiario		
1	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che effettua la comunicazione	Sì	Sì	BIC (ISO 9362)	
2	Nome del beneficiario	Sì	Sì		
3	IVA/codice di identificazione fiscale del beneficiario	Non sempre	Non sempre	Il numero di identificazione IVA dell'UE rispetta le norme dell'UE. Nessuna norma prevista per altri identificativi.	Il numero di identificazione IVA/il codice di identificazione fiscale non sono dati obbligatori per il trattamento dei pagamenti. Potrebbero essere disponibili, insieme ad altri identificativi, occasionalmente o in base a requisiti più rigorosi delle legislazioni nazionali. I prestatori di servizi di pagamento che non raccolgono i numeri di partita IVA/i codici di identificazione fiscale dei propri clienti non sono pertanto tenuti a trasmettere tali dati. I prestatori di servizi di pagamento del beneficiario hanno maggiori probabilità di avere un numero di identificazione IVA/codice d'identificazione fiscale o un altro identificativo in virtù degli obblighi di conoscenza del cliente.
4	Identificativo del conto del beneficiario	Sì	Sì	IBAN (ISO 13616)	Per i pagamenti destinati a un paese che non utilizza l'IBAN, è possibile indicare i numeri di conti nazionali.
5	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	Non applicabile	Non applicabile	/	Per i bonifici dovrebbe essere sempre disponibile un numero di conto.

6	Indirizzo del beneficiario	Non sempre	Sì	/	L'indirizzo non è obbligatorio per il trattamento dei pagamenti tramite bonifici, ma è a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario in virtù degli obblighi di conoscenza del cliente.
7	Rimborso	Sì	Sì	/	
8	Data/ora	Sì	Sì	Data di regolamento	
9	Importo	Sì	Sì	L'importo dovrebbe essere indicato fino al secondo decimale.	
10	Valuta	Sì	Sì	ISO 4217	
11	Stato membro di origine del pagamento	Sì	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	
12	Stato membro di destinazione del rimborso	Sì	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	
13	Informazioni sulla localizzazione del pagatore	Sì	Sì	Non applicabile	
14	Codice identificativo dell'operazione	Sì	Sì	Nessuna norma	I codici identificativi delle operazioni di bonifico appartengono al prestatore di servizi di pagamento e sono unici solo all'interno del sistema di un prestatore di servizi di pagamento.
15	Presenza fisica	Non applicabile	Non applicabile		

4.5.2.2 Addebito diretto

Come descritto nella sezione 1, gli addebiti diretti funzionano perlopiù come i bonifici, con la sola differenza che l'ordine di pagamento è disposto dal beneficiario anziché dal pagatore. È importante sottolineare ancora una volta che attualmente non esistono norme che disciplinano l'addebito diretto non SEPA. Di conseguenza, gli addebiti diretti internazionali sono eseguiti ricorrendo a norme ad hoc che sono copiate dalle norme SEPA o dai sistemi nazionali. Per questo motivo, la figura che segue riassume le norme applicabili alla comunicazione del beneficiario, in quanto non esistono norme che disciplinano la comunicazione effettuata dal pagatore per i pagamenti non UE.

Tabella 4 – Panoramica dei dati che devono essere trasmessi per gli addebiti diretti

N.	Dato	Disponibile per il prestatore di servizi di pagamento		Possibile formato standard accettato	Osservazioni
		Pagatore	Beneficiario		

1	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che effettua la comunicazione	Non applicabile	Sì	BIC (ISO 9362)	
2	Nome del beneficiario	Non applicabile	Sì		
3	IVA/codice di identificazione fiscale del beneficiario	Non applicabile	Non sempre	Il numero di identificazione IVA dell'UE rispetta le norme dell'UE. Nessuna norma prevista per altri identificativi.	Il numero di identificazione IVA/il codice di identificazione fiscale non sono dati obbligatori per il trattamento di pagamenti. Potrebbero essere disponibili, insieme ad altri identificativi, occasionalmente o in base a requisiti più rigorosi delle legislazioni nazionali. I prestatori di servizi di pagamento che non raccolgono i numeri di partita IVA/i codici di identificazione fiscale dei propri clienti non sono pertanto tenuti a trasmettere tali dati. I prestatori di servizi di pagamento del beneficiario hanno maggiori probabilità di avere un numero di identificazione IVA/codice di identificazione fiscale o altri identificativi in virtù degli obblighi di conoscenza del cliente.
4	Identificativo del conto del beneficiario	Non applicabile	Sì	IBAN (ISO 13616)	
5	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	Non applicabile	Non applicabile	/	Per gli addebiti diretti dovrebbe essere sempre disponibile un numero di conto.
6	Indirizzo del beneficiario	Non applicabile	Sì	/	L'indirizzo non è obbligatorio per il trattamento dei pagamenti tramite addebiti diretti, ma è a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario in virtù degli obblighi di conoscenza del cliente.
7	Rimborso	Non applicabile	Sì	/	
8	Data/ora	Non applicabile	Sì	Data di regolamento	

9	Importo	Non applicabile	Sì	L'importo dovrebbe essere indicato fino al secondo decimale.	
10	Valuta	Non applicabile	Sì	ISO 4217	
11	Stato membro di origine del pagamento	Non applicabile	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	
12	Stato membro di destinazione del rimborso	Non applicabile	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	
13	Informazioni sulla localizzazione del pagatore	Non applicabile	Sì	Non applicabile	
14	Codice identificativo dell'operazione	Non applicabile	Sì	/	I codici identificativi delle operazioni di addebito diretto appartengono al prestatore di servizi di pagamento e sono unici solo all'interno del sistema di un prestatore di servizi di pagamento.
15	Presenza fisica	Non applicabile	Non applicabile	/	

4.5.2.3 Rimessa di denaro

Le rimesse di denaro differiscono da altre modalità di pagamento per il fatto che non occorre necessariamente disporre di un conto di pagamento per l'esecuzione dei pagamenti. Sebbene vi sia ormai la possibilità di inserire conti di pagamento negli ordini di rimessa di denaro, è comunque possibile trasferire fondi senza di essi. Di conseguenza, la differenza principale per gli istituti di rimessa di denaro sarà quella di indicare un identificativo nella casella 5 per identificare il partner erogatore in assenza di un identificativo del conto di pagamento.

Tabella 5 – Panoramica dei dati che devono essere trasmessi per le rimesse di denaro

N.	Dato	Disponibile per il prestatore di servizi di pagamento		Possibile formato standard accettato	Osservazioni
		Pagatore	Beneficiario		
1	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che effettua la comunicazione	Sì	Sì	BIC (ISO 9362)	
2	Nome del beneficiario	Sì	Sì		

3	IVA/codice di identificazione fiscale del beneficiario	Non sempre	Non sempre	Il numero di identificazione IVA dell'UE rispetta le norme dell'UE. Nessuna norma prevista per altri identificativi.	Il numero di identificazione IVA/il codice di identificazione fiscale non sono dati obbligatori per il trattamento dei pagamenti. Potrebbero essere disponibili, insieme ad altri identificativi, occasionalmente o in base a requisiti più rigorosi delle legislazioni nazionali. I prestatori di servizi di pagamento che non raccolgono i numeri di partita IVA/i codici di identificazione fiscale dei propri clienti non sono pertanto tenuti a trasmettere tali dati. I prestatori di servizi di pagamento del beneficiario hanno maggiori probabilità di avere un numero di identificazione IVA/codice di identificazione fiscale o altri identificativi in virtù degli obblighi di conoscenza del cliente.
4	Identificativo del conto del beneficiario	Non applicabile	Non applicabile	IBAN (ISO 13616)	Per l'esecuzione delle rimesse di denaro tradizionali non occorre un conto di pagamento. È tuttavia possibile fornire le informazioni. In tal caso, queste devono essere indicate al posto del BIC nella casella 5.
5	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	Sì	Sì	BIC (ISO 9362)	Il BIC o altro identificativo consente l'identificazione del prestatore di servizi di pagamento presso il quale i fondi sono inviati. Se non è disponibile alcun BIC, può essere fornito qualsiasi numero di identificazione nazionale purché consenta l'identificazione unica del prestatore di servizi di pagamento.
6	Indirizzo del beneficiario	Non sempre	Sì	/	L'indirizzo non è obbligatorio per il trattamento dei pagamenti tramite rimesse di denaro, ma è a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario in virtù degli obblighi di conoscenza del cliente.
7	Rimborso	Sì	Sì	/	
8	Data/ora	Sì	Sì	Data di esecuzione	
9	Importo	Sì	Sì	L'importo dovrebbe essere indicato fino al secondo decimale.	
10	Valuta	Sì	Sì	ISO 4217	

11	Stato membro di origine del pagamento	Sì	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	
12	Stato membro di destinazione del rimborso	Sì	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	
13	Informazioni sulla localizzazione del pagatore	Sì	Sì	Non applicabile	
14	Codice identificativo dell'operazione	Sì	Sì	Nessuna norma	I codici identificativi delle operazioni di rimessa di denaro appartengono al prestatore di servizi di pagamento e sono unici solo all'interno del sistema di un prestatore di servizi di pagamento.
15	Presenza fisica	Non applicabile	Non applicabile		

4.5.2.4 Pagamenti tramite carta

I pagamenti tramite carta sono disposti dal pagatore utilizzando i dati della carta di credito o di debito al fine di attivare un ordine di pagamento che sarà trattato dall'emittente di carte e dal convenzionatore del beneficiario. Sebbene i pagamenti tramite carta possano suddividersi in pagamenti tramite carta a tre parti e in pagamenti tramite carta a quattro parti in base al modello utilizzato dall'emittente e dal convenzionatore, i dati da comunicare saranno quasi identici in quanto entrambi i sistemi funzionano in modo analogo per il trattamento dei pagamenti.

È inoltre importante notare che i pagamenti tramite carta dipendono fortemente dallo schema utilizzato per il trattamento dei pagamenti. A tale riguardo, è impossibile verificare i dati scambiati in ogni sistema di carte esistente. La tabella che segue si concentra sui regolamenti emanati dai due schemi di carte più diffusi per le operazioni internazionali, vale a dire VISA e MasterCard.

Tabella 6 – Panoramica dei dati che devono essere trasmessi per i pagamenti tramite carta di credito

N.	Dato	Disponibile per il prestatore di servizi di pagamento		Possibile formato standard accettato	Osservazioni
		Pagatore	Beneficiario		
1	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che effettua la comunicazione	Sì	Sì	BIC (ISO 9362)	
2	Nome del beneficiario	Sì	Sì	Nome dell'operatore che accetta la carta (MC DE043)	

				Nome dell'esercente (VISA TCR0 pos. 92--116)	
3	IVA/codice di identificazione fiscale del beneficiario	Non sempre	Non sempre	Il numero di identificazione IVA dell'UE rispetta le norme dell'UE. Nessuna norma prevista per altri identificativi.	Il numero di identificazione IVA/il codice di identificazione fiscale non sono dati obbligatori per il trattamento dei pagamenti. Potrebbero essere disponibili, insieme ad altri identificativi, occasionalmente o in base a requisiti più rigorosi delle legislazioni nazionali. I prestatori di servizi di pagamento che non raccolgono i numeri di partita IVA/i codici di identificazione fiscale dei propri clienti non sono pertanto tenuti a trasmettere tali dati. I prestatori di servizi di pagamento del beneficiario hanno maggiori probabilità di avere un numero di identificazione IVA/codice di identificazione fiscale o altri identificativi in virtù degli obblighi di conoscenza del cliente.
4	Identificativo del conto del beneficiario	Sì	Sì	Codice identificativo dell'esercente/codice identificativo dell'operatore che accetta la carta (MC DE042)	Il codice identificativo dell'esercente e il codice identificativo dell'operatore che accetta la carta devono essere combinati per identificare l'esercente che vende i beni collegato a un determinato convenzionatore.
5	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	Non applicabile	Non applicabile	/	
6	Indirizzo del beneficiario	Sì	Sì	Stato membro 1 VISA TCR0	
7	Rimborso	Sì	Sì	/	Se è inserito il riferimento al pagamento originario, è opportuno indicarlo come parte dell'identificativo dell'operazione nella casella 14.
8	Data/ora	Sì	Sì	MC: DE 12 - data e ora, operazione locale VISA: TC05 data di acquisto	La data deve includere almeno il mese e l'anno dell'operazione.
9	Importo	Sì	Sì	MasterCard: DE04/DE05/DE06	

				VISA: TC05 importo di origine e codice valuta di origine L'importo dovrebbe essere indicato fino al secondo decimale.	
10	Valuta	Sì	Sì	ISO 4217	
11	Stato membro di origine del pagamento	Sì	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	Per la localizzazione del pagatore, si utilizza il codice del numero di identificazione della banca ("BIN") del numero della carta per stabilire dove è stata emessa la carta piuttosto che dove è localizzato l'emittente.
12	Stato membro di destinazione del rimborso	Sì	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	Per la localizzazione del pagatore, si utilizza il codice BIN del numero della carta per stabilire dove è stata emessa la carta piuttosto che dove è localizzato l'emittente.
13	Informazioni sulla localizzazione del pagatore	Sì	Sì	BIN del numero della carta	
14	Codice identificativo dell'operazione	Sì	Sì	MC: DE 31 - dati di riferimento del convenzionatore VISA: TC05 - numero di riferimento del convenzionatore	L'identificativo dell'operazione da comunicare è quello fornito dal convenzionatore che è unico all'interno dello schema di carte utilizzato e comune a tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel pagamento.
15	Presenza fisica	Sì	Sì	MC: DE 22 modalità di inserimento del punto di servizio (POS) VISA: TC05 modalità di inserimento del POS	

4.5.2.5 Moneta elettronica

Un normale ordine di pagamento tramite moneta elettronica è disposto dal pagatore utilizzando i fondi presenti sul proprio conto di moneta elettronica per ordinare un trasferimento sul conto di moneta elettronica del beneficiario. Il deposito di fondi sul conto di moneta elettronica può essere effettuato utilizzando diversi metodi di pagamento (bonifico, pagamento tramite carta ecc.) e prima del pagamento tramite moneta elettronica o in concomitanza con esso (se il pagatore non disponeva di fondi sul proprio conto di moneta elettronica per eseguire il pagamento). Tali pagamenti destinati al deposito di fondi sul conto di moneta elettronica o al prelievo di fondi dal medesimo conto si presenteranno ai prestatori esterni di servizi di pagamento coinvolti nell'operazione, come un pagamento del pagatore a favore degli

istituti di moneta elettronica che saranno identificati come beneficiario (se il pagatore deposita fondi sul suo conto di moneta elettronica) o come pagatore (se il beneficiario preleva fondi dal suo conto di moneta elettronica). Il conto di moneta elettronica può anche configurarsi come una carta prepagata nel caso dei buoni elettronici.

La particolarità dei pagamenti tramite moneta elettronica sta nel fatto che non sono in vigore norme che disciplinano tali operazioni. I pagamenti tramite moneta elettronica sono eseguiti in un sistema chiuso in cui sia il pagatore che il beneficiario hanno stipulato un contratto con il prestatore di servizi di moneta elettronica e sono disciplinati dalle norme stabilite dallo stesso fornitore di moneta elettronica, che è pertanto libero di adottare le norme che desidera. Questo sistema chiuso, d'altro canto, consente al prestatore di servizi di moneta elettronica di avere piena visibilità dell'operazione di pagamento, oltre che del pagatore e del beneficiario.

Tabella 7 – Panoramica dei dati che devono essere trasmessi per i pagamenti tramite moneta elettronica

N.	Dato	Disponibile per il prestatore di servizi di pagamento		Possibile formato standard accettato	Osservazioni
		Pagatore	Beneficiario		
1	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che effettua la comunicazione	Sì	Sì	BIC (ISO 9362)	
2	Nome del beneficiario	Sì	Sì		
3	IVA/codice di identificazione fiscale del beneficiario	Non sempre	Non sempre	Il numero di identificazione IVA dell'UE rispetta le norme dell'UE. Nessuna norma prevista per altri identificativi.	Il numero di identificazione IVA/il codice di identificazione fiscale non sono dati obbligatori per il trattamento dei pagamenti. Potrebbero essere disponibili, insieme ad altri identificativi, occasionalmente o in base a requisiti più rigorosi delle legislazioni nazionali.
4	Identificativo del conto del beneficiario	Sì	Sì	IBAN (ISO 13616)	Se l'IBAN non è disponibile, il prestatore di servizi di moneta elettronica può, ad esempio, indicare come identificativo il numero di conto di moneta elettronica o fornire un altro identificativo come il codice identificativo dell'esercente.
5	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	Non applicabile	Non applicabile	/	

6	Indirizzo del beneficiario	Sì	Sì		
7	Rimborso	Sì	Sì		Se è inserito il riferimento al pagamento originario, è opportuno indicarlo come parte dell'identificativo dell'operazione nella casella 14.
8	Data/ora	Sì	Sì	Data di esecuzione	
9	Importo	Sì	Sì	L'importo dovrebbe essere indicato fino al secondo decimale.	
10	Valuta	Sì	Sì	ISO 4217	
11	Stato membro di origine del pagamento	Sì	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	
12	Stato membro di destinazione del rimborso	Sì	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	
13	Informazioni sulla localizzazione del pagatore	Sì	Sì	IBAN, indirizzo del conto elettronico, BIN del numero della carta, indirizzo IP.	I prestatori di servizi di moneta elettronica devono individuare la localizzazione del pagatore avvalendosi di tutte le informazioni disponibili nella propria documentazione per stabilire quelle che più rappresentano la localizzazione del beneficiario.
14	Codice identificativo dell'operazione	Sì	Sì		Gli identificativi delle operazioni di moneta elettronica appartengono al prestatore di servizi di moneta elettronica e sono unici solo all'interno di un sistema di un prestatore di servizi di moneta elettronica.
15	Presenza fisica	Non applicabile	Non applicabile		

4.5.2.6 Mercati

I mercati non offrono metodi di pagamento specifici, ma consentono piuttosto ai propri utenti di utilizzare altri metodi di pagamento per acquistare beni o servizi sulla loro piattaforma centralizzata. Grazie a questa specificità, il modo in cui i mercati operano come prestatori di servizi di pagamento è simile al modo in cui funziona il relativo metodo di pagamento e al modo in cui i prestatori di servizi di moneta elettronica operano al centro dell'infrastruttura.

Pertanto i dati che i mercati potranno comunicare possono variare in base al metodo di pagamento utilizzato e all'offerta (ad esempio se il pagamento sarà eseguito tramite bonifico, carta, moneta elettronica ecc.). Tuttavia, essendo al centro del trattamento dei pagamenti e detenendo i fondi per conto sia del pagatore che del beneficiario, il mercato avrà sempre piena visibilità dell'operazione di pagamento, oltre che del pagatore e del beneficiario.

Tabella 8 – Panoramica dei dati che devono essere trasmessi dai mercati

N.	Dato	Disponibile per il prestatore di servizi di pagamento		Possibile formato standard accettato	Osservazioni
		Pagatore	Beneficiario		
1	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che effettua la comunicazione	Sì	Sì	BIC (ISO 9362)	
2	Nome del beneficiario	Sì	Sì	(nome sul conto di vendita)	
3	IVA/codice di identificazione fiscale del beneficiario	Non sempre	Non sempre	Il numero di identificazione IVA dell'UE rispetta le norme dell'UE. Nessuna norma prevista per altri identificativi.	Il numero di identificazione IVA/il codice di identificazione fiscale non sono dati obbligatori per il trattamento dei pagamenti. Potrebbero essere disponibili, insieme ad altri identificativi, occasionalmente o in base a requisiti più rigorosi delle legislazioni nazionali.
4	Identificativo del conto del beneficiario	Sì	Sì	IBAN (ISO 13616) Codice identificativo dell'esercente (MC DE 042)	Se l'IBAN non è disponibile, il mercato può fornire un altro identificativo del conto, tra cui l'identificativo del conto del mercato.
5	BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	Non applicabile	Non applicabile	/	
6	Indirizzo del beneficiario	Sì	Sì		
7	Rimborso	Sì	Sì		Se è inserito il riferimento al pagamento originario, è opportuno indicarlo come parte dell'identificativo dell'operazione nella casella 14.
8	Data/ora	Sì	Sì	Data di esecuzione	
9	Importo	Sì	Sì		
10	Valuta	Sì	Sì	ISO 4217	

11	Stato membro di origine del pagamento	Sì	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	
12	Stato membro di destinazione del rimborso	Sì	Sì	ISO 3166-1 Alfa3	
13	Informazioni sulla localizzazione del pagatore	Sì	Sì	IBAN (ISO 13616) BIN del numero della carta Indirizzo IP	I mercati devono stabilire la localizzazione del pagatore avvalendosi di tutte le informazioni disponibili nella propria documentazione per determinare quelle che più rappresentano la localizzazione del beneficiario.
14	Codice identificativo dell'operazione	Sì	Sì		L'identificativo dell'operazione sarà attribuito dal mercato e non sarà disponibile per altri prestatori di servizi di pagamento nella catena di pagamento.
15	Presenza fisica	Non applicabile	Non applicabile		

4.5.3 Aspetti relativi alla qualità dei dati

I dati che i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere variano in base al metodo di pagamento utilizzato e al fatto che il soggetto che effettua la comunicazione sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario. Nello specifico, in quest'ultimo caso, i dati trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono essere di qualità inferiore oppure il prestatore di servizi può trovarsi nell'impossibilità di sottoporli a controlli incrociati per l'assenza di rapporti con il beneficiario.

Nell'ambito dell'obbligo di comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a chiedere ai propri partner più dati di quelli già a loro disposizione o scambiati durante il trattamento dei pagamenti. Essi non sono inoltre tenuti a verificare altri dati oltre a quelli che utilizzano e sono obbligatori per il trattamento di un pagamento e per il rispetto degli obblighi di conoscenza del cliente e di antiriciclaggio. Ne consegue che se non è in grado di verificare un dato, ad esempio quando si riferisce a un sistema nazionale di un paese terzo, il prestatore di servizi di pagamento può comunicarlo così com'è senza necessità di verificarne ulteriormente la validità.

La qualità dei dati potrebbe anche variare in base ai modelli commerciali del prestatore di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di moneta elettronica hanno generalmente piena visibilità del trasferimento tra il pagatore e il beneficiario, il che dovrebbe consentire loro di comunicare dati sul beneficiario di qualità superiore.

Le principali problematiche relative alla qualità dei dati si verificano quando i dati sono comunicati dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, in quanto quest'ultimo non è in grado di confermarne la correttezza. Questo problema si complica ulteriormente nel caso dei metodi di pagamento, soprattutto il bonifico, in cui i campi si configurano come una casella di testo libero compilata dal pagatore.

La tabella che segue riporta una panoramica della qualità prevista dei dati trasmessi dai prestatori di servizi di pagamento per i principali metodi di pagamento illustrati nei presenti orientamenti. Presumibilmente, le parti in giallo saranno difficilmente disponibili o di qualità inferiore. Non vi figurano i mercati in quanto questi utilizzano i dati provenienti da altri metodi di pagamento che sono integrati dai dati in loro possesso sia sul pagatore che sul beneficiario. Non dovrebbero pertanto incontrare difficoltà per quanto riguarda la disponibilità o la qualità dei dati.

Tabella 9 – Panoramica dei dati e dei livelli di qualità previsti dei dati

Requisiti in materia di dati (articolo 243 quinquies)	Pagamenti tramite carta		Trasferimenti bancari			Addebiti diretti		Moneta elettronica		Rimessa di denaro	
	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore (emittente)	Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (convenzionatore)	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore (SEPA-IBAN)	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore (Swift)	Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (SEPA)	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore	Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore	Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore	Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
1a) BIC del prestatore di servizi di pagamento	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
1b) Nome del beneficiario	Nome dell'operatore che accetta la carta (MC DE043) Nome dell'esercente (VISA TCR0)	Nome dell'operatore che accetta la carta (MC DE043) Nome dell'esercente (VISA TCR0)	Nome del beneficiario (fornito dal pagatore)	Nome del beneficiario (SWIFT 59a)	Nome del creditore (documentazione)	Nome del creditore (documentazione)	Nome del creditore (documentazione)	Nome del beneficiario (documentazione propria)	Nome del beneficiario (documentazione propria)	Nome del beneficiario	Nome del beneficiario
1c) Partita IVA/codice fiscale	Facoltativo	Obbligatorio in alcuni Stati membri	Facoltativo	Facoltativo	Obbligatorio in alcuni Stati membri	Facoltativo	Obbligatorio in alcuni Stati membri	Facoltativo	Facoltativo	Facoltativo	Facoltativo
1d) IBAN, codice identificativo del beneficiario	Codice identificativo dell'esercente/dell'operatore che accetta la carta (MC DE042)	IBAN + codice identificativo dell'esercente/dell'operatore che accetta la carta (MC DE042)	IBAN	SWIFT campo 59/59a	IBAN	IBAN (UE)	IBAN (UE)	Identificativo del conto elettronico (+ IBAN)	Identificativo del conto elettronico (+ IBAN)	L	IBAN se disponibile
1e) BIC del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	N/P	N/P	N/P	BIC o altro identificativo	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	BIC o altro identificativo	BIC o altro identificativo
1f) Indirizzo del beneficiario	Strada dell'operatore che accetta la carta (DE043 sub2)	Indirizzo del beneficiario (documentazione propria)	Indirizzo del beneficiario (fornito dal pagatore)	Indirizzo del beneficiario (SWIFT campo 59)	Indirizzo del beneficiario (documentazione propria)	Indirizzo del beneficiario (trasmesso dal beneficiario)	Indirizzo del beneficiario (documentazione propria)	Indirizzo del beneficiario (documentazione propria)	Indirizzo del beneficiario (documentazione propria)	Indirizzo del beneficiario (fornito dal pagatore)	Indirizzo del beneficiario (documentazione propria)

Requisiti in materia di dati (articolo 243 quinquies)	Pagamenti tramite carta		Trasferimenti bancari			Addebiti diretti		Moneta elettronica		Rimessa di denaro	
	Collegati al pagamento	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore (emittente)	Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (convenzionatore)	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore (SEPA-IBAN)	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore (Swift)	Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (SEPA)	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore	Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore	Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario	Prestatore di servizi di pagamento del pagatore
2a) Data e ora	Operazione locale (MC DE12) Data di acquisto (TC05)	Operazione locale (MC DE12) Data di acquisto (TC05)	Data di regolamento interbancario	Data di esecuzione (campo 32a)	Data di regolamento interbancario	Data di regolamento interbancario	Data di regolamento interbancario	Data di esecuzione	Data di esecuzione	Data di esecuzione	Data di esecuzione
2b) Importo e valuta	Valuta di origine	Valuta di origine	Valuta di origine	Valuta di origine	Valuta di origine	Valuta di origine	Valuta di origine	Valuta di origine	Valuta di origine	Valuta di origine	Valuta di origine
2c) Stato membro di origine	BIN	BIN	IBAN	IBAN	IBAN	IBAN	IBAN	Localizzazione del conto	Codice dell'emittente di carte	Codice paese del partner erogatore	Codice paese del partner erogatore
2d) Codice identificativo dell'operazione	Riferimento del convenzionatore (MC DE31 – VISA TC05)	Riferimento del convenzionatore (MC DE31 – VISA TC05)	Codice identificativo proprio	Codice identificativo proprio	Codice identificativo proprio	Codice identificativo proprio	Codice identificativo proprio	Codice identificativo proprio	Codice identificativo proprio	Codice identificativo proprio	Codice identificativo proprio
2e) Pagamenti tramite POS	MC DE 22 – VISA TC05	MC DE 22 – VISA TC05	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P

5 REGOLE DI (RI)TRASMISSIONE

La presente sezione verte sulle regole applicabili alla trasmissione o alla ritrasmissione dei dati da parte dei prestatori di servizi di pagamento agli Stati membri, che potrebbe incidere sulla trasmissione dei dati al CESOP. Tuttavia, poiché le regole applicabili alla raccolta dei dati sui pagamenti a livello nazionale non sono stabilite nella direttiva (UE) 2020/284 o nel regolamento (UE) 2020/283, fatta eccezione per l'obbligo in capo agli Stati membri di raccogliere i dati sui pagamenti utilizzando il formulario elettronico standard definito nell'allegato del regolamento di esecuzione ed entro il termine di cui all'articolo 24 ter introdotto dal regolamento (UE) 2020/283, la presente sezione illustra essenzialmente le migliori pratiche e le raccomandazioni volte a limitare l'incidenza che le ritrasmissioni nazionali e gli errori in fase di raccolta nazionale possono avere sulla trasmissione al CESOP.

Le sezioni che seguono presentano una panoramica di ciò che i prestatori di servizi di pagamento possono aspettarsi dalla procedura di (ri)trasmissione a livello nazionale, ossia gli orientamenti che i singoli Stati membri sono invitati a seguire. Tali regole dovrebbero tuttavia essere lette in combinato disposto con la pertinente legislazione nazionale applicabile in ciascuno Stato membro per la raccolta dei dati sui pagamenti, che può differire per alcuni aspetti.

5.1 Convalida delle informazioni sui pagamenti a livello nazionale

È opportuno che i prestatori di servizi di pagamento convalidino il messaggio di pagamento prima di inviarlo all'amministrazione fiscale nazionale conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La convalida comprende sia una verifica della definizione dello schema XML ("schema XSD ") sia una verifica delle regole operative, al fine di garantire che gli errori siano rilevati il prima possibile durante la procedura.

Quando ricevono il messaggio di pagamento, è opportuno che le amministrazioni fiscali nazionali convalidino i dati sui pagamenti ricevuti confrontandoli con lo schema XSD. Nel caso in cui lo schema XSD non sia rispettato (risultato negativo della convalida), l'intero file sarà respinto e il prestatore di servizi di pagamento dovrà ritrasmetterlo. Il messaggio di convalida inviato dall'amministrazione fiscale al prestatore di servizi di pagamento utilizzerà lo stesso schema XML utilizzato dal CESOP per il messaggio di convalida.

Al fine di evitare l'incidenza degli errori sulla trasmissione al CESOP, *si raccomanda* che:

- l'amministrazione fiscale nazionale convalidi immediatamente il messaggio di pagamento ricevuto rispetto allo schema XSD;
- l'amministrazione fiscale nazionale informi immediatamente il prestatore di servizi di pagamento dell'eventuale risultato negativo della convalida dello schema XSD;
- in caso di convalida positiva dello schema XSD, l'amministrazione fiscale nazionale inoltri immediatamente le informazioni sui pagamenti al CESOP;
- in caso di convalida negativa dello schema XSD, il messaggio di comunicazione del risultato della convalida contenga un elenco di tutti i codici di errori tecnici, in modo che il prestatore di servizi di pagamento possa correggerli tutti in una volta;
- l'amministrazione fiscale nazionale non proceda alla convalida delle regole operative. Le regole operative sono verificate a livello del CESOP.

5.2 Convalida delle informazioni sui pagamenti a livello del CESOP

Una volta ricevuto il messaggio di pagamento dall'amministrazione fiscale nazionale, il CESOP convalida il messaggio di comunicazione dei dati sui pagamenti in base allo schema XSD e alle regole operative descritte nel manuale per l'uso dell'XSD. Di norma, la verifica dello schema XSD non

dovrebbe evidenziare errori a livello del CESOP, poiché tale verifica è già stata effettuata a livello nazionale. Per contro, la verifica delle regole operative potrebbe comportare una convalida negativa. È quindi possibile che un messaggio di comunicazione dei dati sui pagamenti superi la convalida dello Stato membro, ma poi non superi quella del CESOP. Il CESOP invia il risultato della convalida all'amministrazione fiscale nazionale competente, a prescindere che sia positivo o negativo. In nessun caso l'amministrazione fiscale nazionale modifica il contenuto del messaggio di comunicazione dei dati sui pagamenti.

Al fine di reagire rapidamente agli errori nella trasmissione dei dati al CESOP, *si raccomanda* che:

- l'amministrazione fiscale nazionale inoltri ai prestatori di servizi di pagamento il risultato, positivo o negativo, della convalida del CESOP.
- l'amministrazione fiscale nazionale inoltri ai prestatori di servizi di pagamento il risultato, positivo o negativo, della convalida del CESOP.

5.3 Ritrasmissioni

In caso di risultato negativo della convalida, il prestatore di servizi di pagamento deve ritrasmettere un messaggio di comunicazione dei dati sui pagamenti contenente i dati corretti. Se la convalida negativa è dovuta alla mancata esecuzione della verifica dell'XSD a livello nazionale, il prestatore di servizi di pagamento ritrasmette tutti i dati relativi al trimestre in questione. Questo perché il CESOP non ha ancora ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento alcun dato per il trimestre in questione e non è dunque possibile inviare solo le correzioni per alcuni beneficiari specifici.

In alternativa, quando un prestatore di servizi di pagamento riceve un risultato negativo della convalida del CESOP, gli Stati membri dovrebbero consentirgli di ritrasmettere soltanto i dati sui beneficiari che sono oggetto di correzioni. Per i messaggi di comunicazione dei dati sui pagamenti ritrasmessi si ripeterà esattamente la stessa procedura delle trasmissioni iniziali.

Al fine di limitare gli effetti negativi delle ritrasmissioni e delle correzioni sulla comunicazione al CESOP e sulla disponibilità dei dati nel sistema, *si raccomanda* che:

- l'amministrazione fiscale nazionale conceda al prestatore di servizi di pagamento un termine per ritrasmettere il messaggio di pagamento;
- il termine non sia superiore a 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data in cui lo Stato membro invia il messaggio di convalida al prestatore di servizi di pagamento;
- l'amministrazione fiscale nazionale invii una notifica della ritrasmissione al prestatore di servizi di pagamento una volta trascorsa la metà del termine previsto dall'amministrazione fiscale nazionale;
- se la trasmissione non è effettuata prima della fine del periodo di ritrasmissione, al prestatore di servizi di pagamento sia inviata una notifica con un termine per conformarsi all'obbligo di ritrasmissione;
- ciascuno Stato membro adotti una legislazione che consenta di sanzionare i prestatori di servizi di pagamento che non trasmettono o non ritrasmettono i dati sui pagamenti entro il termine stabilito.

Tali raccomandazioni si applicano anche nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento non trasmetta alcun messaggio di pagamento prima del termine per la trasmissione e nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento trasmetta dati esclusi dall'ambito di applicazione (ad esempio un prestatore di servizi di pagamento invia dati di beneficiari che non hanno superato la soglia delle 25 operazioni). In quest'ultimo caso, è opportuno che la notifica indichi quali dati non avrebbero dovuto essere trasmessi e ne chiedi la cancellazione dalla ritrasmissione. La trasmissione di dati inferiori alla

soglia è considerata non conforme alle disposizioni stabilite nell'articolo 243 ter e può essere soggetta a sanzioni.

In caso di trasmissione tardiva dei messaggi di comunicazione dei dati sui pagamenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, questi dovrebbero essere aggiunti alla trasmissione al CESOP non appena ricevuti e aver superato positivamente la verifica di convalida, in quanto i dati saranno utili per il sistema. Ciò non impedisce tuttavia agli Stati membri di irrogare sanzioni per la trasmissione tardiva dei dati.

5.4 Correzione volontaria degli errori

Sebbene debbano verificare la validità dei dati che trasmettono mediante un confronto con lo schema XSD e le regole operative, i prestatori di servizi di pagamento potrebbero comunque inviare al CESOP dati sui pagamenti errati.

In tal caso, quando i prestatori di servizi di pagamento si accorgono di aver inviato dati errati al CESOP, possono inviare spontaneamente agli Stati membri nuovi file con i dati corretti conformemente alle regole stabilite nel manuale per l'uso dell'XSD.

La legislazione dell'UE non prevede un termine specifico a tal fine, in quanto è sempre importante che il CESOP riceva dati corretti. È tuttavia opportuno inviare le correzioni spontanee prima della scadenza del periodo di comunicazione al quale si riferiscono, onde evitare sanzioni, e al più tardi prima della fine del periodo di conservazione dei dati nel CESOP (5 anni). Al termine di tale periodo non sarà possibile procedere a correzioni poiché i dati originali saranno cancellati.

6 OSSERVAZIONI FINALI

Lo scopo dei presenti orientamenti è fornire informazioni e spiegazioni pratiche sulla comunicazione dei dati sui pagamenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento e sulla raccolta di tali dati da parte degli Stati membri. Sono privi di valore giuridico e servono soltanto a spiegare l'obbligo giuridico e a come non contravvenirvi.

Gli orientamenti possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti futuri a seguito dell'evoluzione del mercato dei pagamenti e dell'applicazione dell'obbligo di comunicazione.

È possibile inviare domande o commenti in merito agli orientamenti all'indirizzo TAXUD-CESOP@ec.europa.eu.